

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4736

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GAVA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MATTARELLA)

COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIRINO POMICINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(CARLI)

—

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

Presentato il 9 aprile 1990

ONOREVOLI DEPUTATI! — Un primo progetto di riforma del Corpo degli agenti di custodia, denominato « Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria » e costituito da 164 articoli, fu elaborato nel 1984 sulla falsariga del nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e con i necessari adattamenti alla particolare organizzazione dell'Amministrazione penitenziaria.

Il provvedimento, inserito all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri in data 6 giugno 1984, dopo essere stato sottoposto ad alcune modifiche, fu presentato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con gli altri Ministri interessati, alla Camera dei deputati il 13 agosto 1984 (disegno di legge n. 2024 atto Camera) e fu successivamente posto all'esame della Commissione giustizia, in sede referente.

Poiché furono presentate anche varie proposte di legge di iniziativa parlamentare (nn. 269, 362, 375, 1792, 1809), il 30 ottobre 1984 la Commissione giustizia della Camera deliberò di nominare un Comitato ristretto che provvedesse ad elaborare sollecitamente un testo unificato. A causa della complessità della materia fu, però, deciso di redigere un testo ridotto del provvedimento, con rinvio a decreti delegati, così come era avvenuto per la riforma della pubblica sicurezza.

Un testo stralcio dell'originario disegno di legge n. 2024 di iniziativa governativa, costituito da 26 articoli e comprendente molte delle indicazioni fornite in sede di Comitato ristretto, fu proposto dal Ministro di grazia e giustizia nel luglio 1985.

Il 13 novembre 1985 il suddetto testo stralcio venne approvato, con emendamenti, dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, la quale diede mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato del progetto di legge, così come approvato.

Dopo alterne vicende, l'11 dicembre 1986 il disegno di legge venne approvato a larga maggioranza (350 voti favorevoli e solo 36 contrari) dalla Camera dei deputati, e il successivo 18 dicembre 1986 fu quindi trasmesso alla Presidenza del Senato (disegno di legge n. 2102 atto Senato) per l'ulteriore corso.

A causa dell'anticipata fine della IX legislatura, il provvedimento di riforma del Corpo degli agenti di custodia venne però a decadere, lasciando così irrisolti annosi, innumerevoli e gravi problemi, quali quello della insufficienza degli organici del personale di custodia, maschile e femminile, quello della sua riorganizzazione in un Corpo civile e della sua rivalutazione professionale, in relazione anche alle più aggiornate modalità di trattamento dei detenuti e degli internati ed all'assunzione dei servizi di traduzione e di piantonamento di questi, quello di garantire a detto personale più adeguate condizioni di lavoro e la tutela sindacale dei suoi diritti.

È ora pertanto necessario e non più procrastinabile procedere alla riforma del Corpo degli agenti di custodia, unitamente a quella delle vigilatrici penitenziarie.

È stato a tal fine predisposto il presente disegno di legge, il quale si ispira al testo unificato approvato dalla Camera dei deputati l'11 dicembre 1986, con alcuni adattamenti dovuti in parte anche alle nuove situazioni, nonché con alcune modifiche conseguenti a disposizioni legislative nel frattempo intervenute, tra cui quelle contenute nel decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, recante « Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della Giustizia », convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436.

La mancata definitiva approvazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia determinata, come già detto, dall'anticipato scioglimento delle Camere nella precedente IX legislatura, ha lasciato irrisolti alcuni annosi e gravi problemi tra cui l'aumento degli organici del personale di custodia anche ai fini dell'assunzione dei compiti di traduzione e di piantonamento dei detenuti e degli internati.

Infatti, la riforma prevedeva l'aumento di tali organici innanzitutto perché si potesse far fronte alle effettive esigenze di sicurezza degli istituti penitenziari e di trattamento dei detenuti e degli internati in essi ristretti, fosse consentita l'apertura di nuovi istituti, venissero ridotti i disagi del personale dovuti alla carenza degli organici stessi ed aggravati dalla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, ma anche per far sì che l'istituendo Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena potesse espletare i servizi di traduzione dei detenuti ed internati e di piantonamento di quelli ricoverati in luoghi esterni di cura (v. l'articolo 5, comma 5, del citato disegno di legge n. 2102 atto Senato).

Nel frattempo, la legge 12 aprile 1984, n. 67, recante « Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri », all'articolo 1,

aveva disposto che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e dall'articolo 79 del relativo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431) in materia di traduzioni, « Il servizio per il trasporto e le traduzioni su strada dei detenuti, per conto del Ministero di grazia e giustizia, è affidato temporaneamente all'Arma dei carabinieri, sino all'attuazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Gli aumenti degli organici del personale di custodia, disposti con vari provvedimenti legislativi nelle more dell'approvazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia (1.000 agenti e 160 vigilatrici penitenziarie: legge 12 febbraio 1986, n. 27; 2.000 agenti: legge 22 dicembre 1986, n. 905; 2.010, fra ufficiali, sottufficiali e agenti: decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436; 3.000 fra sottufficiali e guardie, nonché 1.000 vigilatrici penitenziarie: legge 18 marzo 1989, n. 108) hanno portato l'organico del Corpo degli agenti di custodia a complessive 30.532 unità, non comprensive delle 5.000 unità che, secondo le previsioni originarie limitate al minimo indispensabile, dovrebbero essere adibite all'espletamento dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati.

Nell'impossibilità, per il Corpo degli agenti di custodia, di assumere i servizi di cui sopra nel termine di cinque anni stabilito dall'articolo 1 della già citata legge 12 aprile 1984, n. 67, si è reso necessario un differimento di tale termine, che sarebbe scaduto il 14 aprile 1989.

La legge 17 aprile 1989, n. 134, all'articolo 1, ha quindi disposto una proroga del predetto termine, limitandola però ad un solo anno, ossia sino al 14 aprile 1990, data questa in cui, verosimilmente, non si potrà ancora disporre del personale necessario, né potranno essere stati

organizzati, in modo da renderli funzionanti, i servizi in questione. Perciò viene rivista una gradualità di transito secondo le indicazioni degli articoli 4 e 5.

In ogni caso, uno dei presupposti essenziali per l'espletamento di traduzione e di piantonamento da parte del Corpo degli agenti di custodia è senza dubbio l'incremento dei relativi organici, senza il quale l'Amministrazione penitenziaria verrebbe a trovarsi in una gravissima situazione nell'ipotesi in cui i servizi di traduzione e di piantonamento venissero trasferiti al Corpo degli agenti di custodia senza che i relativi organici siano stati previamente aumentati e coperti.

In occasione della presentazione del più sopra citato disegno di legge atto Camera n. 2024, il contingente indispensabile per i servizi intramurali fu quantificato in 35.532 unità. Attualmente sono in servizio soltanto 25.648 unità, mentre per le altre 4.884 (già approvate, di cui 3.000 relative all'ultimo aumento disposto dalla legge 18 marzo 1989, n. 108) non è ancora concluso l'iter indispensabile per l'arruolamento. Qualora l'Amministrazione penitenziaria dovesse distogliere dalle 25.648 unità presenti le 5.000 unità ritenute occorrenti per i servizi extramurali, rimarrebbero disponibili soltanto 20.648 militari per il servizio all'interno degli istituti, e cioè ben 14.352 in meno rispetto all'organico di 35.532 già ritenuto il minimo necessario da un ramo del Parlamento nella precedente legislatura.

Si deve tenere, altresì, presente che occorre procedere all'attivazione di vari istituti penitenziari già consegnati nel 1989 (Padova e Saluzzo), che è imminente la consegna di altri 8 nuovi istituti (Genova-Pontedecimo, Lanciano, Melfi, Modena, Terni, Frosinone, Napoli-Secondigliano e San Gimignano) e che sono in corso di costruzione altri 26 istituti, per 11 dei quali l'ultimazione dei lavori è prevista per il corrente anno 1990 (Asti, Civitavecchia, Ferrara, Monza, Paola, Parma, Piacenza, Sulmona, Velletri, Vigevano, Viterbo), per 3 nel 1991 (Ancona, Cremona, Pavia), per 1 nel 1992 (Palermo).

Tutto ciò, per effetto delle più progredite tecniche di edilizia penitenziaria (basate non più sul sistema panottico ma su quello stellare) e delle più avanzate tecniche di trattamento dei detenuti ed internati, richiederà approssimativamente altri 3.600 militari, contingente compensato solo parzialmente dalle unità provenienti da stabilimenti penitenziari chiusi.

La ricaduta di questa crisi — è quasi superfluo richiamarlo — sarebbe molto grave, oltre che per gli effetti di immagine che (anche all'estero) ha accompagnato la civilissima e progredita legislazione voluta dal Parlamento, anche per i problemi di sicurezza (da non sottovalutare), per il deterioramento del clima interno degli stabilimenti penitenziari, per l'attuazione integrale degli istituti previsti dalla legge di riforma. Si farebbe, così, un enorme passo indietro sul terreno dei principi e si vanificherebbero gli sforzi compiuti dall'Amministrazione penitenziaria per la loro attuazione attraverso gli impegni finanziari e la formazione del personale.

Nel contempo, sembra necessario, in attesa della più completa ristrutturazione della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e della riforma del relativo personale, pure indispensabile per l'assoluta inadeguatezza degli strumenti normativi ed amministrativi di fronte ai compiti sempre più impegnativi connessi con l'esecuzione della pena, proporre altresì alcuni interventi legislativi assolutamente indifferibili, perché afferenti a materie di estrema delicatezza tali da condizionare fortemente l'operatività dell'Amministrazione penitenziaria.

Così dicasi innanzitutto per l'istituzione dei Provveditorati regionali per gli istituti e i servizi di prevenzione e di pena per adulti.

A tale proposito si deve osservare che l'esigenza di realizzare un incisivo ed efficace decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti ed ai servizi penitenziari era stato già avvertito negli anni immediatamente successivi alla riforma penitenziaria del 1975 (legge 26 luglio 1975, n. 354) ed alla

emanazione del relativo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431), il quale ultimo individua nell'ambito regionale la circoscrizione territoriale nella quale il decentramento stesso deve essere realizzato. Il relativo disegno di legge (n. 2653 atto Camera dell'VIII legislatura), riguardante l'« Organizzazione degli Uffici periferici dell'Amministrazione penitenziaria », non poté però essere perfezionato in quella legislatura.

In quella successiva, la IX, l'anticipato scioglimento delle Camere ha impedito ancora di realizzare il progettato decentramento attraverso l'istituzione di nuovi organi periferici allora denominati Ispettorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, previsti dall'articolo 7 del disegno di legge n. 2024 (« Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena ») che, approvato dalla Camera dei deputati l'11 dicembre 1986, era stato poi trasmesso al Senato (disegno di legge n. 2102).

Le profonde innovazioni apportate all'ordinamento penitenziario del 1975 dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, nonché alcuni fatti verificatisi di recente, hanno accentuato e reso assolutamente non più differibile l'esigenza di realizzare il decentramento amministrativo innanzi citato, necessario anche per un capillare sistema di stimolo, di vigilanza e di controllo degli istituti e dei servizi penitenziari.

Allo stato, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, il decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena per adulti è attuato mediante l'attribuzione di funzioni amministrative e di funzioni di vigilanza e di controllo all'ispettore distrettuale, organo periferico individuale, che, senza avere un vero e proprio Ufficio con relativo personale specializzato nei vari settori operativi, deve svolgere i propri compiti negli ambiti territoriali di più distretti di corte di appello (ed in più regioni), comprendenti ciascuno un notevole numero di istituti e servizi penitenziari.

È evidente che tale sistema non è assolutamente idoneo a garantire il regolare espletamento dei delicati ed importanti compiti da parte degli ispettori distrettuali. Inoltre, le carenze dell'attività ispettiva determinano gravi problemi ed inconvenienti che, comportando anche pericolo per l'ordine e la sicurezza degli istituti di prevenzione e di pena, contrastano con il pubblico interesse e con quello dell'Amministrazione penitenziaria.

L'attuale organizzazione degli organi periferici in parola è poi del tutto insufficiente rispetto alle nuove esigenze imposte dall'accresciuta domanda e dalla migliore qualità del servizio penitenziario, che richiede una più efficiente e capillare capacità di controllo e verifica.

In tale situazione, per porre rimedio, senza ulteriori pregiudizievoli ritardi, agli inconvenienti prospettati non basta più certo l'ampia disponibilità offerta dal personale, ma occorre che gli organi periferici mediante i quali deve essere attuato il decentramento siano in grado di svolgere i loro delicati compiti di amministrazione attiva, di stimolo e di vigilanza in ambiti territoriali che non siano troppo estesi come quelli attuali e, per giunta, non coincidenti con il territorio delle regioni, con ciascuna delle quali l'Amministrazione penitenziaria collabora per le molteplici esigenze degli istituti.

In definitiva, mentre crescono gli impegni per far fronte alla moderna concezione della politica penitenziaria voluta dal Parlamento, manca poi un fondamentale strumento di verifica della sua realizzazione.

Occorre, pertanto, istituire i Provveditorati regionali per gli istituti ed i servizi di prevenzione e di pena per adulti, organi periferici dell'Amministrazione penitenziaria che costituiscono lo sviluppo logico delle funzioni che, nel relativo ambito territoriale, già il citato decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, iniziando il processo di decentramento dei servizi penitenziari, embrionalmente attribuì agli ispettori distrettuali degli istituti di prevenzione e di pena per adulti.

A quell'epoca non era ancora avvertita l'esigenza di disporre di appositi organi amministrativi decentrati, in quanto le procure generali di corte di appello, presso le quali gli ispettori distrettuali erano addetti, avevano natura di organi periferici del Ministero di grazia e giustizia.

Attualmente, anche le specifiche funzioni delle suddette procure generali attinenti alla materia penitenziaria sono venute meno proprio in virtù delle leggi di riforma penitenziaria.

Non si può, peraltro, nascondere l'allarme per il grave stato di disagio, scoraggiamento, demotivazione e malcontento che è diffuso tra tutto il personale penitenziario, in particolare tra i direttori degli istituti, i quali sono oberati da molteplici, complessi, gravosi e delicati compiti, con le relative responsabilità di carattere amministrativo, contabile e penale, il cui assolvimento richiede, da parte loro, una ininterrotta disponibilità e la profusione di un enorme e costante impegno, che non esclude le ore notturne, necessario per poter far fronte alle necessità ordinarie ed a quelle straordinarie.

A questa situazione potrebbero essere ricondotti alcuni dei più gravi e recenti fatti, quali quelli riguardanti gli istituti di Torino ed Alessandria, pure diretti da funzionari tra i più esemplari ed affidabili dell'Amministrazione.

Ma, più in generale, si può ben affermare che la riforma apportata all'Ordinamento penitenziario del 1976 dalla legge 26 ottobre 1986, n. 663 e le conseguenti modifiche al relativo Regolamento di esecuzione del 1976, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248, hanno caricato tutti i ruoli e competenze dell'Amministrazione penitenziaria di compiti nuovi e sovente pluridisciplinari che si sono accompagnati alla mutata fisionomia dell'esecuzione della pena così come voluta dal Parlamento.

In questa situazione, riesce estremamente difficile persino il raccordo con le circolari e direttive emanate dalla Direzione generale nei più diversi settori pur

se esse siano numerose e puntuali, mancando una sede intermedia che possa innanzitutto svolgere un ruolo di informazione, consiglio, indirizzo, e all'occorrenza, di vigilanza e controllo, circa l'adeguamento e l'uniformità delle prassi operative rispetto alle direttive dell'Amministrazione centrale. E ciò al fine prioritario di prevenire eventi che possono purtroppo assumere anche carattere di estrema drammaticità.

Per porre rimedio a tali inconvenienti e per far sì che l'Amministrazione penitenziaria possa perseguire le proprie finalità è assolutamente necessario provvedere, senza ulteriori indugi, all'istituzione dei Provveditorati regionali ed all'attuazione del decentramento amministrativo, che consentirà di ottenere lo snellimento e la razionalizzazione delle attività degli uffici dell'Amministrazione centrale e di disporre di organi periferici adeguatamente organizzati e funzionali, capaci di svolgere una adeguata e capillare azione nei confronti degli istituti, uffici e servizi penitenziari compresi nelle loro circoscrizioni.

L'attività dell'Amministrazione penitenziaria è poi fortemente compromessa dalla mancanza di alcune categorie di personale di cui normalmente dispongono invece altre Amministrazioni pubbliche, nonché di altre categorie di personale specializzato in determinati settori operativi.

In particolare, affinché la snellezza e la efficienza dell'attività dell'Amministrazione caratterizzino anche il particolare settore edilizio, che ha notevole importanza anche sotto l'aspetto trattamentale, occorre provvedere a rendere operante un ruolo di personale tecnico per l'edilizia penitenziaria presso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena ed i Provveditorati regionali più sopra citati.

La ragione di tale innovazione, già reiteratamente proposta anche come autonomia iniziativa legislativa, risiede nella considerazione che in taluni delicati settori operativi, quale quello edilizio, l'Am-

ministrazione penitenziaria non può svolgere la propria attività in modo autonomo, ma è subordinata all'intervento di numerosi altri organi, statali e locali, le cui procedure non sempre si svolgono con la rapidità necessaria a soddisfare le gravi esigenze dell'Amministrazione. Né vi è la possibilità, per quest'ultima, di intervenire sul piano della collaborazione tecnica per le migliori scelte edilizie, in corrispondenza delle scelte relative al trattamento dei detenuti e degli internati.

La molteplicità di interventi comporta spesso l'insorgere di notevoli disfunzioni operative, con conseguente pregiudizievole rallentamento delle procedure da seguire per il raggiungimento dei risultati che l'Amministrazione penitenziaria deve essere in grado di ottenere spesso in tempi rapidissimi per far fronte talora anche ad emergenze.

Da ciò discende la necessità, non più procrastinabile per l'Amministrazione, di poter disporre, a livello centrale, nell'ambito dell'Ufficio per l'edilizia penitenziaria, ed a livello periferico, nell'ambito dei Provveditorati regionali, di specifici organi e di personale tecnico che consentano all'Amministrazione stessa di provvedere, anche per proprio conto e con la dovuta tempestività, ad effettuare studi e ricerche, formulare pareri, prestare consulenza, accedere ai cantieri e svolgere una opportuna opera di collaborazione e di stimolo nei confronti degli organi dei lavori pubblici e delle ditte costruttrici.

Affinché il decentramento amministrativo sia pieno, efficace ed adeguato alle effettive necessità, è anche necessario che si provveda ad elevare a 200 milioni di lire il limite di spesa per i funzionari delegati ai fini della esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e dell'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, limite di spesa che è attualmente fissato in 100 milioni di lire dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64.

L'aumento di tale limite di spesa a 200 milioni di lire è giustificato sia perché, per effetto della svalutazione monetaria, con l'attuale limite di lire 100 milioni è possibile eseguire soltanto lavori di modesta entità, tali da non incidere effettivamente sulle condizioni strutturali degli istituti penitenziari, sia perché l'esperienza ha finora dimostrato che molte gravissime difficoltà possono essere superate soltanto provvedendo all'esecuzione di lavori per mezzo del funzionario delegato.

Affinché l'Amministrazione penitenziaria sia posta in condizione di far fronte a situazioni di estrema emergenza, e quindi a garantire il regolare funzionamento degli istituti penitenziari, con riferimento al trattamento ed all'ordine e sicurezza al loro interno, è anche necessario che il controllo della Corte dei conti sulle spese dell'Amministrazione penitenziaria sia soltanto successivo.

Il disegno di legge di cui sopra è costituito da 38 articoli.

L'articolo 1 istituisce il Corpo di polizia penitenziaria, alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Corpo avente carattere civile che, ferme restando le proprie attribuzioni, fa parte delle forze di polizia ed ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

Alla istituzione del Corpo di polizia penitenziaria fa riscontro lo scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e la soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie, il cui personale confluisce nel Corpo di nuova istituzione, secondo le modalità e le norme di inquadramento indicate dalla stessa legge (articolo 2) sotto forma di criteri per l'emanazione dei decreti delegati (articolo 13, comma 1, lettera d).

L'articolo 3 contiene le indicazioni delle dotazioni e delle strutture di cui dispone il Corpo.

L'articolo 4 riguarda gli organici del Corpo, che sono stabiliti nella tabella A ed alla cui copertura è previsto che si

provveda secondo il piano triennale di assunzione del personale risultante dall'allegata tabella D per gli anni 1990, 1991 e 1992, mentre per il completamento del contingente stabilito dalla predetta tabella A si provvederà secondo il piano di assunzione di cui alla tabella H.

Lo stesso articolo 4 dispone, ai commi 2 e 3, rispettivamente, che il Corpo di polizia penitenziaria provvederà ad espletare il servizio di piantonamento dei detenuti e internati ricoverati in luoghi esterni di cura previsto dal comma 2 del successivo articolo 5 a partire dal 180° giorno dall'entrata in vigore della legge, con modalità e criteri da stabilire con decreto ministeriale, e provvederà poi, ad avvenuto completamento (e quindi copertura) degli organici di personale di cui alla tabella A, ad assumere anche il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati previsto dal citato comma 2 dell'articolo 5, secondo le modalità e con la gradualità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

L'articolo 5 stabilisce i compiti istituzionali del Corpo, escludendo l'impiego del personale in compiti non direttamente connessi ai servizi di istituto. Fermi restando i compiti attribuiti al personale di custodia anche da altre leggi e regolamenti, tra cui si fa espresso riferimento a quelli previsti dall'ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento di esecuzione con particolare riguardo alla partecipazione alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati, il Corpo provvede ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, a garantire l'ordine e la disciplina all'interno degli istituti penitenziari ed a tutelare la sicurezza degli istituti medesimi.

Al Corpo di polizia penitenziaria sono inoltre attribuiti i compiti di espletare il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati ed il servizio di piantonamento dei medesimi quando siano ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 4. È di

tutta evidenza come questi compiti costituiscono uno degli aspetti fondamentali della continuazione del trattamento dei detenuti e degli internati anche fuori degli istituti penitenziari.

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in base all'articolo 6, si suddivide, secondo l'ordine gerarchico, nei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli agenti e degli assistenti. Viene garantita completa parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera per il personale maschile e femminile, con la specificazione che il personale in servizio all'interno delle sezioni degli istituti penitenziari deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.

L'articolo 7 attribuisce al Corpo di polizia penitenziaria le bandiere, le decorazioni, le attrezzature, gli strumenti e gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del disciolto Corpo degli agenti di custodia, demandando poi ad un decreto del Presidente della Repubblica i criteri per la determinazione dell'armamento, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi.

La determinazione delle caratteristiche delle divise uniformi, recanti l'emblema della Repubblica italiana in luogo di stellette, e dei criteri relativi all'obbligo ed alla modalità di uso di esse è demandato al Ministro di grazia e giustizia.

Il personale effettivo del Corpo di polizia penitenziaria è esonerato dal servizio militare di leva e dai richiami alle armi e, in caso di mobilitazione, rimane a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria. Il servizio prestato nel Corpo della polizia penitenziaria per almeno due anni dagli effettivi e per una durata uguale alla ferma di leva per l'Esercito per gli ausiliari vale, a tutti gli effetti, come adempimento degli obblighi militari di leva (articolo 8).

Gli articoli 9 e 10 trattano dei doveri di subordinazione e dell'ordine gerarchico e rapporti funzionali. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è gerarchicamente subordinato al Ministro di grazia e giustizia, ai Sottosegretari di Stato

dello stesso Dicastero quando svolgono le attribuzioni loro delegate in materia penitenziaria, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, al direttore dell'ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, al provveditore regionale, al direttore dell'istituto ed agli altri superiori gerarchici, ferma restando la subordinazione funzionale nei confronti del prefetto, del questore e nei confronti delle altre autorità dello Stato, secondo le disposizioni di legge (articolo 9).

Nell'articolo 10, all'obbligo di eseguire gli ordini del superiore gerarchico, che siano attinenti al servizio o alla disciplina e che non eccedano i compiti di istituto e non siano lesivi della dignità personale, ed all'obbligo di eseguire anche gli ordini palesemente illegittimi purché preventivamente segnalati al superiore e da questi rinnovati per iscritto, oppure prima verbalmente e poi per iscritto ove ricorrano situazioni di pericolo e di urgenza, sotto la propria responsabilità, fa riscontro il dovere di non dare esecuzione agli ordini che costituiscono manifestamente reato e di informare tempestivamente i superiori; l'applicabilità di tali disposizioni viene estesa, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale.

Gli articoli 11 e 12 sanciscono la completa equiparazione, rispettivamente, sia dell'orario di servizio e del compenso per il lavoro straordinario sia del trattamento economico del personale del Corpo di polizia penitenziaria a quello della Polizia di Stato. Per quanto concerne la retribuzione per il lavoro straordinario, la relativa previsione costituisce l'opportuna conferma, nell'ordinamento del Corpo, di un principio di carattere generale, in quanto l'equiparazione è già operante per effetto dell'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, il quale ha contemporaneamente soppresso la gratifica di cui all'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, modificato dall'articolo 145 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

L'articolo 13 detta i criteri cui devono uniformarsi i decreti delegati, aventi valore di legge, ai quali è demandato il compito di determinare l'ordinamento del personale.

Per ciascuno dei tre ruoli del personale (agenti ed assistenti, sovrintendenti, ispettori) sono previste le relative qualifiche e sono altresì stabiliti i criteri per la determinazione delle specifiche attribuzioni; delle modalità di assunzione e di accesso ai vari ruoli; dell'inquadramento nei ruoli e nelle qualifiche; delle cause di cessazione dal servizio, di richiamo e riammissione in servizio; delle norme relative agli scrutini, ai rapporti informativi, agli organi competenti ad esprimere i giudizi e alle promozioni per merito straordinario secondo quanto previsto per la polizia di Stato.

Al personale del ruolo degli agenti ed assistenti ed a quello del ruolo dei sovrintendenti sono attribuite mansioni esecutive, con un maggiore livello di responsabilità per i sovrintendenti, ai quali ultimi, in mancanza di personale del ruolo degli ispettori, può essere affidato, nell'ambito del reparto, il comando di una unità operativa o del reparto stesso.

Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto e di comando di unità operative o di reparto.

Nell'ambito di ogni istituto penitenziario, l'ispettore che è destinato a capo del personale dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Direttore dell'istituto e collabora con lui nell'organizzazione dei servizi. È espressamente sancita la partecipazione di detto ispettore, o di un suo rappresentante, alle riunioni del gruppo di osservazione e di trattamento preveduto dagli articoli 28 e 29 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario.

Ogni appartenente al Corpo è agente di pubblica sicurezza.

È attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, nonché agli assistenti che rivestono la quali-

fica più elevata. Il restante personale ha la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

L'articolo 14 è dedicato all'istruzione ed alla formazione professionale, che saranno impartite al personale dei vari ruoli del Corpo di polizia penitenziaria nelle scuole attualmente esistenti del Corpo degli agenti di custodia.

Questo articolo è una chiara espressione della nuova filosofia che sorregge l'istituzione del Corpo di polizia penitenziaria in una visione unitaria di tutto il personale dell'Amministrazione, perché prevede sia i corsi di formazione per i nuovi assunti, sia corsi e seminari di aggiornamento, e demanda ad una apposita Commissione il compito di programmare e coordinare, sulla base delle direttive di massima impartite dal Ministro di grazia e giustizia, le attività di formazione e di aggiornamento. Spetta a tale Commissione formulare i programmi ed i metodi di insegnamento e di studio, prevedere e condurre le prove pratiche, nonché procedere alla scelta dei docenti tra professori universitari o di istituti specializzati, professori di scuola media superiore e inferiore, magistrati, funzionari dell'Amministrazione penitenziaria e di altre Amministrazioni dello Stato, ufficiali delle forze armate.

È inoltre data facoltà al direttore della scuola, o istituto o centro di utilizzare altri docenti idonei per le loro specifiche competenze o funzioni quando sia opportuno per fini formativi generali o tecnico professionali.

Pur nell'unicità del piano di formazione è previsto che per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sia impartito anche uno specifico addestramento pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi.

È opportunamente posto il divieto di impiegare gli allievi in operazioni di servizio se non per fini didattici o per tirocinio pratico e comunque per un periodo non superiore ad un terzo della durata del corso.

L'articolo 15 detta l'obbligo, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, di risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio o il reparto di appartenenza, attribuendo nel contempo al capo dell'Ufficio o al direttore dell'istituto il potere di derogare, per rilevanti ragioni, compatibilmente con il pieno e regolare adempimento di ogni altro dovere da parte del dipendente.

Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio (del quale usufruisce gratuitamente) o di assicurare la reperibilità nel caso in cui non fruisca di tale alloggio.

Al restante personale è data facoltà di pernottare in caserma, compatibilmente con la disponibilità dei locali.

Può essere comunque disposto dal direttore dell'istituto, con suo provvedimento motivato e previo parere non vincolante del comandante del reparto, che tutto o parte del personale permanga in caserma o assicuri la reperibilità, per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza e per l'intera durata di esse.

A tale disposizione, la cui applicazione è rimessa al potere del direttore, se ne aggiunge poi un'altra, di carattere più generale, in base alla quale, ove ricorrano eccezionali esigenze di ordine e di sicurezza degli istituti penitenziari, agli appartenenti al Corpo può essere imposto l'obbligo di permanere in caserma o di mantenere la reperibilità.

La materia del comportamento politico e quella delle rappresentanze e dei diritti sindacali sono disciplinate dall'articolo 16.

Con il comma 1, viene estesa al personale del Corpo di polizia penitenziaria l'applicazione delle norme di comportamento politico stabilite per la Polizia di Stato dall'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Le previsioni concernenti il diritto di associarsi in sindacati, il divieto di iscrizione a sindacati diversi da quelli della polizia penitenziaria e di rappresentanza di altri lavoratori, nonché la facoltà di tenere riunioni, anche in divisa, sia nei

locali messi a disposizione dalla Amministrazione sia nei luoghi aperti al pubblico, anche durante l'orario di servizio, nei limiti individuabili di dieci ore annue (v. commi 2, 3 e 4), recepiscono sostanzialmente le disposizioni, in tema di diritti sindacali, contenute nell'articolo 82 della citata legge n. 121 del 1987.

Il divieto di esercizio di sciopero, o di azioni sostitutive di esso pregiudizievoli per l'ordine, la disciplina e la sicurezza degli istituti penitenziari riflette l'analogo divieto stabilito dall'articolo 84 della legge n. 121 del 1981 per la polizia di Stato.

Con l'articolo 17 viene estesa al personale del Corpo di polizia penitenziaria l'applicazione delle norme penali previste per la polizia di Stato dagli articoli da 71 a 80 della legge n. 121 del 1981, riguardanti l'assoggettamento del personale del Corpo alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria, in linea con il carattere civile del Corpo (articolo 71), i delitti di abbandono del posto di servizio (articolo 72), di rivolta (articolo 73), di associazione al fine di commettere il delitto di rivolta (articolo 74), di movimento non autorizzato di reparto (articolo 75), di manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia (articolo 76), di alterazione di armi o munizioni e porto di armi non in dotazione (articolo 77) e di arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative (articolo 78); l'esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale (articolo 79), nonché il giudizio direttissimo (articolo 80).

Gli articoli 18, 19 e 20 trattano della disciplina.

La determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari e la regolamentazione del procedimento disciplinare sono demandate dall'articolo 18 ad un decreto delegato, avente valore di legge ordinaria, sulla base degli stessi criteri stabiliti in materia per la polizia di Stato.

È previsto il proseguimento davanti ai nuovi organi dei procedimenti disciplinari pendenti, sempreché non ne venga pregiudicata la regolarità (articolo 19).

L'articolo 20 dispone il condono, da attuarsi con provvedimento del Ministero, delle sanzioni disciplinari non connesse con procedimenti penali che sono state inflitte al personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti relativi ad iniziative assunte per costituire rappresentanze sindacali o per tutelare gli interessi del personale medesimo.

Per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, i quali non entrano a far parte dell'istituendo Corpo di polizia penitenziaria, l'articolo 21 dispone che essi, compresi gli ufficiali iscritti nel ruolo ad esaurimento istituito dall'articolo 4-ter del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento e che nei loro confronti continuano ad applicarsi tutte le norme in precedenza vigenti (comma 1).

Gli ufficiali inquadrati nel ruolo ad esaurimento conseguono l'avanzamento al grado superiore a ruolo aperto, nel rispetto dei periodi minimi di permanenza nei singoli gradi e degli altri requisiti prescritti dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

Gli ufficiali del predetto ruolo ad esaurimento conservano la sede di servizio, fruiscono dei benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle forze di polizia, e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

All'atto della cessazione dal servizio, a domanda, agli ufficiali del ruolo ad esaurimento è concesso un aumento di servizio di quattro anni, tanto ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per il diritto alla pensione ed al trattamento economico di cui al ventiduesimo e ventitreesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive

modificazioni, quanto ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Agli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia entrati a far parte del ruolo transitorio è data la possibilità di transitare, a domanda, in altre forze armate dello Stato o in altre forze di polizia o nel ruolo del personale direttivo amministrativo dell'Amministrazione penitenziaria, oppure presso altre pubbliche amministrazioni, salvaguardando comunque i diritti e le posizioni del personale delle Amministrazioni riceventi.

L'articolo 22 prevede, per il personale arruolatosi nel Corpo degli agenti di custodia dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane, la ricostruzione della carriera, a domanda, al fine di ottenere la reintegrazione nella posizione di sottufficiale.

Viene istituito un apposito ruolo, separato e distinto per gradi, nel quale sono iscritti coloro nei cui riguardi si provvede alla ricostruzione della carriera.

Al personale reintegrato nella posizione di sottufficiale viene preclusa, per evidenti motivi, la possibilità di svolgere funzioni di capo del personale di custodia negli istituti penitenziari.

La reintegrazione nella posizione di sottufficiale può essere richiesta, ai fini del trattamento di quiescenza diretta o di quello di reversibilità, a seconda dei casi, anche dal personale cessato dal servizio e, per il personale deceduto, dal coniuge e dagli aventi diritto.

La decorrenza degli effetti economici derivanti dall'articolo 22 è stabilita dalla data di presentazione delle domande.

Per il personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che non intendesse entrare a far parte dell'istituendo Corpo di polizia penitenziaria, l'articolo 23 prevede la possibilità di essere inquadrato, a domanda, nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, nella corrispondente qualifica funzionale, anche in soprannumero e mantenendo il trattamento economico e

l'anzianità di servizio. Gli inquadramenti sono subordinati alla previa copertura dei posti vacanti e dovranno essere completati entro due anni.

L'articolo 24 detta disposizioni per l'emanazione dei decreti delegati e stabilisce che gli stanziamenti di bilancio previsti per il disciolto Corpo degli agenti di custodia sono destinati a far fronte alle corrispondenti spese del Corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 25 fissa in dodici mesi dall'entrata in vigore della legge il termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria. Particolarmente significativo è il fatto che nella procedura per la emanazione del suddetto provvedimento è inserito anche il parere — non vincolante — delle rappresentanze sindacali del Corpo.

È, inoltre, disposto che, nelle more dell'entrata in vigore del citato regolamento di servizio, trovano applicazione, per quanto non previsto dalla legge e compatibilmente con essa, l'attuale normativa del Corpo degli agenti di custodia, tra cui il relativo regolamento contenuto nel regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e lo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 173, nonché le disposizioni concernenti il soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

L'articolo 26 prevede che a dirigere gli uffici centrali dell'Amministrazione penitenziaria possano essere nominati sia i magistrati, sia i funzionari — dirigenti e direttivi — della stessa Amministrazione, sulla base della valutazione della qualità del servizio prestato in precedenti esperienze penitenziarie e della preparazione professionale acquisita. Tale previsione, a differenza dell'articolo 6 del testo stralcio del disegno di legge n. 2024 atto Camera approvato nella precedente legislatura, che prevedeva un ufficio unico del personale penitenziario e la preposizione a tale ufficio soltanto di un funzionario amministrativo, consente, da un lato di non limi-

tare, sia pure in parte, il potere discrezionale, riconosciuto in linea generale dalle vigenti disposizioni, di organizzare con provvedimento ministeriale gli uffici della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e consente, dall'altro lato, di comprendere tra i funzionari suddetti anche quelli non amministrativi.

L'articolo 27 istituisce i provveditorati regionali per gli istituti ed i servizi di prevenzione e di pena per adulti, stabilendo che essi devono esercitare le loro attribuzioni secondo le direttive e le programmazioni della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e facendo rinvio alla tabella E per quanto riguarda le sedi di tali organi periferici e le relative circoscrizioni regionali. Sono previsti 16 provveditorati regionali, in quanto la giurisdizione di taluni provveditorati si estende a più regioni.

Affinché il decentramento sia effettivo e pieno, l'articolo 27 trasferisce poi alla competenza dei provveditorati regionali ogni altra funzione amministrativa in materia di personale e di istituti o servizi penitenziari demandata dalle leggi ora vigenti al procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubblica.

In base all'articolo 28, ciascun provveditorato regionale, per l'espletamento dei propri compiti, assumerà una struttura organizzativa in settori operativi, che saranno determinati con decreto ministeriale.

A capo di ogni provveditorato regionale è posto un dirigente superiore dell'Amministrazione penitenziaria con funzioni di provveditore regionale, il quale dipende gerarchicamente dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena (articolo 29).

L'articolo 30 determina la conseguente revisione degli organici del personale dell'Amministrazione penitenziaria, con aumento di: 8 dirigenti superiori e 8 primi dirigenti del ruolo amministrativo e 4 dirigenti superiori e 2 primi dirigenti del ruolo di servizio sociale; 18 direttori penitenziari e 3 direttori di servizio so-

ziale; 23 educatori per adulti e 23 assistenti sociali per adulti; 40 ragionieri; 16 tecnici; 70 coadiutori; 28 operai.

Per far fronte alle esigenze nel settore dell'edilizia penitenziaria, con l'articolo 31 si modifica e si incrementa il ruolo dei dirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e di pena, secondo quanto risulta dalla tabella F allegata al presente disegno di legge, e si aggiungono alle dotazioni organiche ed alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali del Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena — di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1988, quelle riportate nella tabella G allegata al presente disegno di legge.

Nel predetto articolo 31, si stabiliscono le funzioni che il personale in esso previsto dovrà svolgere presso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e presso i provveditorati regionali da essa dipendenti.

Alla citata Direzione generale è attribuita la facoltà, da esercitare attraverso i propri uffici, anche ai fini dell'eventuale prospettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei lavori pubblici, di accedere ai cantieri, per effettuare verifiche ed assumere informazioni e chiarimenti.

Affinché le sopra citate esigenze del settore edilizio possano essere soddisfatte con la dovuta urgenza, l'articolo 32 prevede che la copertura provvisoria dei posti in organico avvenga mediante il comando di personale tecnico di altre amministrazioni.

Si prevede anche la possibilità che l'Amministrazione penitenziaria si avvalga, sino alla totale copertura degli organici, di personale particolarmente qualificato, mediante contratto di diritto privato di durata annuale, rinnovabile per non più di due volte, sino a quando gli organici non saranno stati completamente ricoperti. La retribuzione da corrispondere a quest'ultimo personale sarà stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro

e non potrà superare la retribuzione lorda spettante al personale tecnico di pari grado dell'Amministrazione statale.

Con l'articolo 33, per i motivi già esposti, il limite di spesa rientrante nella competenza dei funzionari delegati dell'Amministrazione penitenziaria viene aumentato a 200 milioni di lire.

L'articolo 34 prevede il controllo successivo sugli atti degli istituti, uffici e servizi sia centrali sia periferici dell'Amministrazione penitenziaria.

Nell'articolo 35, per provvedere nel più breve tempo possibile alla copertura dei posti derivanti dall'aumento degli organici dei primi dirigenti previsto dal comma 1 dell'articolo 30, si prevede la nomina a primo dirigente del ruolo amministrativo ed a primo dirigente del ruolo di servizio sociale, nella misura del 50 per cento mediante scrutinio per merito comparativo del personale amministrativo e di quello di servizio sociale appartenente all'ex carriera direttiva che alla data di entrata in vigore della legge abbia maturato almeno 9 anni di servizio effettivo e rivesta la qualifica del IX livello funzionale.

L'articolo 36 dispone l'abrogazione, dalla data di pubblicazione della legge, delle norme che limitano il diritto di contrarre matrimonio o che impediscono l'accesso dei coniugati al disciolto Corpo degli agenti di custodia; nonché l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, degli articoli 130 e 183 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia (in materia, rispettivamente, di libera uscita e di divieto a prestare servizio in istituti situati nella provincia di origine propria o del coniuge) e delle norme di cui al regio decreto n. 1890 del 1923, al regio decreto n. 2041 del 1940 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 1538 del 1955 (riguardanti, rispettivamente: l'amministrazione delle carceri e dei riformatori e gli agenti di custodia; il regolamento per il personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena; il decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi ai detti istituti) che siano incom-

patibili con la presente legge. È inoltre disposta l'abrogazione di tutte le altre norme, ancorché non espressamente richiamate, che siano incompatibili con quelle della presente legge.

L'articolo 37 contiene due disposizioni di carattere transitorio.

La prima autorizza il Ministero di grazia e giustizia ad avvalersi, previ accordi con il Ministero della difesa, anche delle strutture e dei mezzi di altre forze armate dello Stato, per lo svolgimento dei corsi durante il primo anno dall'entrata in vigore della legge, in modo da far fronte alla limitata ricettività delle scuole e di accelerare quanto più possibile l'assunzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

La seconda dispone che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, tutti gli appartenenti al Corpo di polizia peniten-

ziaria, che si trovino impiegati in compiti diversi da quelli istituzionali previsti dall'articolo 5, devono essere destinati a servizi di istituto o a compiti ad essi direttamente connessi. Trattasi di una disposizione transitoria avente lo scopo di dare all'Amministrazione il tempo strettamente necessario ai fini dell'attuazione della norma generale contenuta nel comma 3 del citato articolo 5, che vieta l'impiego del personale in compiti non direttamente connessi ai servizi di istituto.

L'articolo 38 concerne l'onere finanziario derivante dall'attuazione del provvedimento, la cui illustrazione è contenuta nell'allegata relazione tecnica.

Al presente disegno di legge, comprendente anche le tabelle A, B, C, D (parte I e parte II), E, F, G ed H, viene allegata la prescritta Relazione tecnica, con relative schede e dettagli di spesa.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

L'allegato schema di disegno di legge costituisce la riproposizione, nella X legislatura, di quella Riforma del Corpo degli Agenti di Custodia (unitamente al ruolo delle vigilatrici penitenziarie) che fu avviata nella precedente legislatura con la presentazione, in data 13 agosto 1984, del disegno di legge n. 2024 atto Camera, il quale, successivamente approvato dalla Camera dei deputati l'11 dicembre 1986 e trasmesso poi alla Presidenza del Senato (disegno di legge n. 2102 atto Senato), decadde a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Lo schema di disegno di legge suddetto comprende l'istituzione dei Provveditorati regionali per gli istituti di prevenzione e di pena per adulti e l'incremento degli organici del personale dirigente e di altre categorie.

Il provvedimento contiene anche altre previsioni, che comportano spesa, relative all'istituzione del ruolo tecnico per l'edilizia penitenziaria.

Gli oneri finanziari relativi a ciascuno degli articoli del disegno di legge che comportano spesa (articoli 4, 21 e 22; 29 e 30; 31) sono quelli risultanti, rispettivamente, dai sotto indicati allegati I, II e III.

Allegato I.

Articoli 4, 21 e 22: Organici del Corpo di polizia penitenziaria, ruolo ad esaurimento degli ufficiali AA.CC. e ricostruzione carriera di talune categorie di personale.

Allegato II.

Articoli 29 e 30: Istituzione dei Provveditorati regionali per gli istituti di prevenzione e di pena per adulti ed aumenti degli organici di personale.

Allegato III.

Articolo 31: Edilizia penitenziaria. Personale e relative attribuzioni.

Ad ognuno dei suddetti allegati sono unite le relative schede. Si unisce, infine, la scheda riassuntiva.

**RIEPILOGO ONERE FINANZIARIO DISEGNO DI LEGGE
CONCERNENTE « ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA »**

PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
A) Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria:			
1) Istituzione del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria ed onere di scioglimento del personale in servizio	—	10.000	15.000
2) Assunzione per effetto del provvedimento di cui al punto A)	—	25.670	38.500
3) Assunzioni di n. 627 Agenti di custodia	1.390	16.330	19.920
4) Oneri pensionistici per gli Ufficiali	125	125	125
5) Ricostruzione carriere	582	582	582
6) Spese di funzionamento Corpo P.P.	4.418	4.418	4.418
B) Istituzione provveditorati regionali e spese di funzionamento	3.585	10.130	10.130
C) Istituzione del ruolo per l'edilizia penitenziaria	685	2.736	2.736
Totale ...	10.785	69.991	91.411
Totale arrotondato ...	10.790	70.000	91.420

ONERI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

	Anno 1990	Anno 1991	Anno 1992	Onere a regime (dal 1992)
Giustizia	10.790	70.000	91.420	91.420

SCHEDA B — ANALISI DEGLI ONERI

(importi in milioni di lire)

1. NUOVE O MAGGIORI SPESE CORRENTI

Articolo: 4

Comma: 1

Oggetto della disposizione:

Aumento degli organici del Corpo di polizia penitenziaria.

 A carico del bilancio dello Stato. A carico di gestioni fuori bilancio. A carico di enti del settore pubblico allargato.

ALLEGATO 1.

ARTICOLO 4.

(Organici del Corpo di polizia penitenziaria).

Nella determinazione del piano di assunzione del personale per il raggiungimento degli organici complessivi di cui alla tabella D allegata al disegno di legge, si è tenuto conto degli attuali organici del Corpo degli agenti di custodia, quali risultano a seguito dell'ultimo aumento disposto dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1989, n. 108.

Il piano di assunzione innanzi citato prevede l'aumento (tra uomini e donne) di 627 unità a partire dal mese di ottobre 1990 e l'istituzione con n. 1.212 unità a decorrere dal maggio 1991 del ruolo degli Ispettori ed al conseguente scivolamento alle qualifiche superiori del personale dei ruoli dei Sovrintendenti, Assistenti e Agenti. L'aumento complessivo risulta quindi di n. 1.839 unità, che aggiunte all'attuale organico di 33.460 unità (di cui 2.994 vigilatrici penitenziarie) portano al totale di 35.299 unità (n. 32.201 uomini e 3.098 donne) risultante dalla tabella D allegata al disegno di legge.

Gli oneri finanziari relativi agli aumenti degli organici sono indicati negli allegati dettagli di spesa, i quali sono redatti sulla base del piano di assunzione, di cui alla II parte della tabella D allegata al disegno di legge, per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 che di seguito vengono precisati:

	Lire
Anno 1990 Onere	1.386.767.250
Anno 1991 Onere	52.000.124.878
Anno 1992 Onere	73.429.879.061

Alla copertura dell'onere finanziario di cui sopra, si provvederà mediante utilizzazione dell'accantonamento per il triennio 1990-1992 di cui alla tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990) concernente « Riforma Ordinamento agenti di custodia » e « Interventi vari in favore della Giustizia ».

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI PERSONALE

	Anno	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (3 = 1 × 2)
1.	1990	627	2.211.909	1.386.767.250
2.	1991	1.839	28.276.304	52.000.124.878
3.	1992	1.839	39.929.243	73.429.879.061
4.	—	—	—	—
5.	—	—	—	—
Totale ...	—	1.839	—	73.429.879.061
Onere annuo a re- gime (dal 1992) ...	—	1.839	—	73.429.879.061

ONERI DI FUNZIONAMENTO (ACQUISTO BENI E SERVIZI).

	Anno	Importo
1.	1990	4.418
2.	1991	4.418
3.	1992	4.418
4.	—	—
5.	—	—
Totale ...	—	—
Onere annuo a regime (dal 1992) ...	—	4.418

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'ONERE FINANZIARIO DERIVANTE DALL'ISTITUZIONE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

TRIENNIO 1990-1992

(in migliaia di lire).

GRADI	Costo Unitario	Unità	Costo Complessivo	Maggior Costo Unità rispetto alla qualifica inferiore	Unità che scivolano alla qualifica superiore	Oneri per scioglimento alla qualifica superiore
Agente	27.883	—	—	—	1.212	33.794.196
Sovrintendente ...	34.034	—	—	6.151	1.212	7.455.012
Sovrintendente capo	36.989	—	—	2.955	1.212	3.581.460
Vice ispettore	37.150	419	15.565.850	161	1.212	195.132
Ispettore	37.525	320	12.008.000	375	793	297.375
Ispettore principale	39.620	245	9.706.900	2.095	473	990.935
Ispettore capo ...	42.444	228	9.677.232	2.824	228	643.872
Totale ...			46.957.982			46.957.982
Oneri a carico dell'amministrazione (13,95%) ..			6.550.638			
Oneri complessivo			53.508.620 (*)			

(*) Di cui lire 38.508.486 per la copertura di numero 1.212 posti di agenti resisi disponibili per effetto della copertura dei nuovi ruoli di Ispettore di Polizia Penitenziaria che comporta una spesa di lire 15.000.134.

ONERE FINANZIARIO A REGIME DERIVANTE DALL'AUMENTO DELL'ORGANICO NEL RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI

n. 627 unità × 31.772.343 = lire 19.921.259.061.

ONERE FINANZIARIO NEL TRIENNIO

Anno 1990 lire 1.386.767.250;

Anno 1991 lire 52.000.124.878;

Anno 1992 lire 73.429.879.061.

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI ONERI DI SPESA
RELATIVI ALL'AUMENTO DELL'ORGANICO DEL CORPO
DI POLIZIA PENITENZIARIA**

	Lire
<i>Onere 1990</i>	
n. 627 allievi × lire 24.575 × giorni 90	1.386.767.250
(1° periodo corso allievi anno 1990)	
<i>Onere 1991</i>	
n. 627 allievi × lire 24.575 × giorni 90	1.386.767.250
(2° periodo corso allievi anno 1991)	
n. 627 agenti × lire 31.772.343 × 9/12	14.940.944.295
(decorrenza 1° aprile 1991)	
Totale ...	16.327.711.545
Istituzione del ruolo degli Ispettori e oneri di	
scivolamento (n. 1.112-decorrenza 1° maggio	
1991) ovvero 8/12 di lire 53.508.620.000:	
onere a. l. (v. prospetto allegato)	35.672.413.333
Totale ...	52.000.124.878
<i>Onere 1992</i>	
n. 627 agenti × lire 31.772.343	19.921.259.061
Istituzione del ruolo degli Ispettori e oneri di	
scivolamento (n. 1.112 unità)	53.508.620.000
Totale ...	73.429.879.061

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'ONERE FINANZIARIO DERIVANTE DALL'ISTITUZIONE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

TRIENNIO 1993-1995

(in migliaia di lire).

GRADI	Costo Unitario	Unità	Costo Complessivo	Maggior costo unità rispetto alla qualifica inferiore	Unità che scivolano alla qualifica superiore	Oneri per scivolamento alla qualifica superiore
Agente	27.883	4.338	120.956.454	—	(*) 4.721	131.635.643
Sovrintendente ...	34.034	- 204	- 6.942.936	6.151	(**) 383	2.355.833
Sovrintendente capo	36.989	288	10.652.832	2.955	587	1.734.585
Vice ispettore	37.150	105	3.900.750	161	299	48.139
Ispettore	37.525	80	3.002.000	375	194	72.750
Ispettore principale	39.620	62	2.456.440	2.095	114	238.830
Ispettore capo ...	42.444	52	2.207.088	2.824	52	146.848
Totale ...			136.232.628			136.232.628
Oneri a carico dell'amministrazione (13,95%)			19.004.452			
Oneri complessivo			155.237.080 (*)			

(*) Di cui lire 12.168.935 per la copertura di numero 383 posti di agenti resisi disponibili per effetto della copertura dei nuovi ruoli di Ispettore di Polizia Penitenziaria e della qualifica di sovrintendente capo e lire 5.238.264 per oneri di scivolamento.
Totale lire 17.407.200 (comprensivo di oneri a carico dell'amministrazione).

(**) 204 unità sono detratte dal ruolo dei sovrintendenti inquadrati al 5° livello funzionale e conseguentemente le unità che scivolano alla qualifica superiore sono 383 (587 per effetto degli scivolamenti al ruolo degli Ispettori e alla qualifica di sovrintendente Capo meno 204 posti resisi indisponibili per la riduzione della dotazione organica del Sovrintendente 5° livello).

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI ONERI DI SPESA
RELATIVI ALL'AUMENTO DELL'ORGANICO DEL CORPO
DI POLIZIA PENITENZIARIA

TRIENNIO 1993-1995

	Lire
<i>Onere 1993</i>	
n. 1.160 allievi × lire 24.575 × 180 giorni (periodo corso allievi anno 1993)	5.131.260.000
n. 1.160 agenti × lire 31.772.343 × 6/12 (decorrenza 1° luglio 1993)	18.427.958.940
Aumento del ruolo degli Ispettori e della qualifica di sovrintendente capo, oneri di scivolamento (cfr. prospetto allegato)	17.407.200.000
Totale ...	40.966.418.940
<i>Onere 1994</i>	
n. 1.160 agenti × lire 31.772.343	36.855.917.880
Aumento del ruolo degli Ispettori e della qualifica di sovrintendente capo, oneri di scivolamento (cfr. prospetto allegato)	17.407.200.000
n. 1.620 allievi × lire 24.575 × 180 giorni (periodo corso allievi anno 1994)	7.166.070.000
n. 1.620 allievi × lire 24.575 × 180 giorni (decorrenza 1° luglio 1994)	6.891.813.000
Totale ...	68.321.000.880
<i>Onere 1995</i>	
n. 2.780 (1.160 + 1.620) × lire 31.772.343	88.327.113.540
Aumento del ruolo degli Ispettori e della qualifica di sovrintendente capo, oneri di scivolamento (cfr. prospetto allegato)	17.407.200.000
n. 1.588 allievi × lire 24.575 × 180 giorni (periodo corso allievi anno 1995)	6.891.813.000
n. 1.588 allievi × lire 31.772.343 × 6/12 (decorrenza 1° luglio 1995)	24.750.655.197
Totale ...	137.376.781.737
ONERE A REGIME	155.237.080.000

**COSTO UNITARIO INIZIALE DELL'AGENTE
LIVELLO IV**

	Lire
	—
Stipendio e tredicesima mensilità	9.783.000
Indennità pensionabile	4.960.800
Indennità integrativa speciale	11.241.906
Supplemento giornaliero indennità di istituto	460.000
Straordinario obbligatorio (2h)	1.437.000
	27.882.706
Totale ...	27.882.706
Oneri a carico dell'Amministrazione	3.889.637
	31.772.343
Totale ...	31.772.343

**COSTO UNITARIO INIZIALE DEL SOVRINTENDENTE
LIVELLO V**

	Lire
	—
Stipendio e tredicesima mensilità	10.921.083
Retribuzione individuale di anzianità	1.898.000
(riferita al liv. 5 cl. 5 scatti 2)	
Incremento della R.I.A.	312.000
Indennità pensionabile	7.675.200
Indennità integrativa speciale	11.280.802
Supplemento giornaliero indennità di istituto	460.000
Straordinario obbligatorio (2h)	1.487.000
	34.034.085
Totale ...	34.034.085
Oneri a carico dell'Amministrazione	4.747.755
	38.781.840
Totale ...	38.781.840

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COSTO UNITARIO MEDIO DEL SOVRINTENDENTE CAPO
LIVELLO VI-bis

	Lire
	—
Stipendio e tredicesima mensilità	12.275.250
Retribuzione individuale di anzianità	2.380.800
(riferita al liv. 5 cl. 6 scatti 4)	
Incremento della R.I.A.	357.500
Ulteriore attribuzione stipendiale	195.000
Indennità pensionabile	8.424.000
Indennità integrativa speciale	11.338.405
Supplemento giornaliero indennità di istituto	460.000
Straordinario obbligatorio (2h)	1.558.000
	Totale ... 36.988.955
Oneri a carico dell'Amministrazione	5.159.959
	Totale ... 42.148.914

COSTO UNITARIO MEDIO DEL VICE ISPETTORE
LIVELLO VI

	Lire
	—
Stipendio e tredicesima mensilità	12.275.250
Retribuzione individuale di anzianità	2.737.000
(riferita al liv. 5 cl. 7 scatti 3)	
Incremento della R.I.A.	357.500
Indennità pensionabile	8.424.000
Indennità integrativa speciale	11.338.405
Supplemento giornaliero indennità di istituto	460.000
Straordinario obbligatorio (2h)	1.558.000
	Totale ... 37.150.155
Oneri a carico dell'Amministrazione	5.182.447
	Totale ... 42.332.602

COSTO UNITARIO MEDIO DELL'ISPETTORE

LIVELLO VI

	Lire
	—
Stipendio e tredicesima mensilità	12.275.250
Retribuzione individuale di anzianità	2.737.000
(riferita al liv. 5 cl. 7 scatti 3)	
Incremento della R.I.A.	357.500
Indennità pensionabile	8.798.400
Indennità integrativa speciale	11.338.405
Supplemento giornaliero indennità di istituto	460.000
Straordinario obbligatorio (2h)	1.558.000
	<hr/>
Totale ...	37.524.555
Oneri a carico dell'Amministrazione	5.234.675
	<hr/>
Totale ...	42.759.230
	<hr/> <hr/>

COSTO UNITARIO MEDIO DELL'ISPETTORE PRINCIPALE

LIVELLO VI-bis

	Lire
	—
Stipendio e tredicesima mensilità	13.358.583
Retribuzione individuale di anzianità	3.266.000
(riferita al liv. 5 cl. 8 scatti 4)	
Incremento della R.I.A.	386.750
Indennità pensionabile	9.172.800
Indennità integrativa speciale	11.373.505
Supplemento giornaliero indennità di istituto	460.000
Straordinario obbligatorio (2h)	1.602.000
	<hr/>
Totale ...	39.619.638
Oneri a carico dell'Amministrazione	5.526.940
	<hr/>
Totale ...	45.146.578
	<hr/> <hr/>

**COSTO UNITARIO MEDIO DELL'ISPETTORE CAPO
LIVELLO VII**

	Lire —
Stipendio e tredicesima mensilità	14.441.917
Retribuzione individuale di anzianità	4.525.000
(riferita al liv. 6-bis cl. 8 scatti 6)	
Incremento della R.I.A.	416.000
Indennità pensionabile	9.547.200
Indennità integrativa speciale	11.408.540
Supplemento giornaliero indennità di istituto	460.000
Straordinario obbligatorio (2h)	1.645.000
	Totale ... 42.443.657
Oneri a carico dell'Amministrazione	5.920.890
	Totale ... 48.364.547

ARTICOLO 21.

(Ufficiali del Corpo degli agenti di custodia).

Il beneficio previsto dal quarto comma, consistente nell'aumento di quattro anni di servizio ai fini pensionistici, potrebbe essere riconosciuto, nei primi cinque anni di applicazione della legge, solamente a tredici ufficiali.

Per cinque unità — con trattamento economico di Dirigente superiore — la previsione comporterebbe un incremento da valutare nella base pensionabile di lire 20.126.935 così determinato:

	Lire —
41.595.672 stipendio con + 4 anni;	
37.570.285 stipendio in godimento;	
	4.025.387 incremento da valutare nella base pensionabile per cinque unità = lire 20.126.935.

Per otto unità — con trattamento economico di 1° Dirigente — la previsione comporterebbe un incremento da valutare nella base pensionabile di lire 24.661.344 così determinato:

Lire

—

28.771.571 stipendio con + 4 anni;

25.668.903 stipendio in godimento;

3.082.668 incremento da valutare nella base pensionabile per otto unità = lire 24.661.344.

Pertanto l'incremento da valutare complessivamente nella base pensionabile risulta di lire 44.788.279.

Ai fini della buonuscita l'onere è quantificabile in lire 79.712.019 così determinato:

Lire

—

80% di lire 4.025.387: 12 × 30 (anni di servizio) × 5
unità 40.253.869

80% di lire 3.082.668: 12 × 24 (anni di servizio) × 8
unità 39.458.150

79.712.019

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della citata previsione normativa ammonta quindi a lire 124.500.298.

ARTICOLO 22.

(Ricostruzione della carriera di alcune categorie di personale).

L'onere finanziario derivante dalla ricostruzione della carriera ammonta a lire 582.000.000 per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 come risulta dall'unito prospetto, con relativi dettagli, in cui i destinatari dei benefici previsti dall'articolo 22 del disegno di legge sono individuati in circa 360 unità, di cui n. 5 Marescialli ordinari, n. 195 Brigadieri e n. 160 Appuntati.

Tale importo si suddivide come segue:

	Lire
Oneri diretti	510.610.405
Oneri riflessi a carico dello Stato	71.230.151
	<hr/>
Totale ...	581.840.556
Totale arrotondato ...	582.000.000

Stipendio appuntato lire 13.102.200	Stipendio brigadiere lire 13.854.170	Differenza lire 751.970	Unità × 160	Lire 120.315.200
Stipendio brigadiere lire 13.854.170	Stipendio m.llo capo lire 15.805.575	Differenza lire 1.951.405	Unità × 195	Lire 380.523.975
Stipendio m.llo ord. lire 15.454.340	Stipendio m.llo magg. lire 17.408.586	Differenza lire 1.954.246	Unità × 5	Lire 9.771.230
				<hr/>
				Totale . . . 510.610.405
				<hr/> <hr/>

SCHEMA B – ANALISI DEGLI ONERI

(importi in milioni di lire)

1. NUOVE O MAGGIORI SPESE CORRENTI

Articolo: 29-30

Comma: ...

Oggetto della disposizione:

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

(x) A carico del bilancio dello Stato.

() A carico di gestioni fuori bilancio.

() A carico di enti del settore pubblico allargato.

ALLEGATO II.

ONERE FINANZIARIO DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE
DEGLI ARTICOLI 29 E 30 CONCERNENTI:
« PROVVEDITORATI REGIONALI »

I provveditorati regionali per adulti di cui agli articoli 29 e 30 del presente schema di disegno di legge sono 16, in quanto la giurisdizione di taluni di detti provveditorati si estende a più regioni. Essi andranno in sostanza a sostituire gli attuali 9 uffici degli ispettorati distrettuali degli istituti di prevenzione e di pena per adulti, ognuno dei quali ha una circoscrizione che comprende gli istituti penitenziari esistenti in uno o più distretti di corte di appello.

Per effetto dell'aumento da 9 a 16 del numero degli organi periferici dell'Amministrazione penitenziaria e per effetto della vasta e più ampia gamma dei compiti che vengono attribuiti ai nuovi organi ai fini dell'attuazione del decentramento amministrativo, si rende necessario provvedere all'aumento degli organici delle varie categorie di personale indicate nello stesso articolo 29 e, per il personale dirigente nell'articolo 30 per dotare o per potenziare, a seconda dei casi, gli organici del personale dei nuovi uffici periferici dell'Amministrazione penitenziaria.

L'onere finanziario relativo agli aumenti degli organici di cui ai predetti articoli ammonta a lire 3.585.000.000 per l'anno 1990 e lire 10.130.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992 come risulta nei dettagli allegati alla presente relazione, nei quali l'onere finanziario è stato determinato moltiplicando la spesa annua pro-capite per il numero di unità in aumento per ciascuna categoria di personale.

L'onere relativo alle spese di funzionamento è stato quantificato in lire 1.400.000.000 per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

Alla copertura dell'onere finanziario di cui sopra si provvederà mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento per gli stessi anni 1990, 1991 e 1992 di cui alla tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990) concernente: « Inter-venti vari in favore della giustizia ».

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: DIRIGENTE SUPERIORE AMMINISTRATIVO

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	8	20.261	162.091
	1991	8	81.045	648.367
	1992	8	81.045	648.367
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992)		8	81.045	648.367

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Dirigente superiore amministrativo	Unitario annuo		Totale
Unità: 8			
Stipendio annuo	30.446.115		243.568.924
13 ^a mensilità	2.537.176		20.297.410
I.I.S. Mensile:			
1.048.338 × 13	13.628.394		109.027.152
Indennità penitenziaria mensile:			
1.344.000 × 13	17.472.000		139.776.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
30 × 24.709	8.153.970		65.231.760
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	263.866.334	40.318.776	70.466.127
9,6 su	314.034.912	30.147.352	
Totale ...			648.367.373
MEDIA:			
Anno finanziario 1990		20.261,48	162.091.843
Anno finanziario 1991		81.045,92	648.367.373
Anno finanziario 1992		81.045,92	648.367.373

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: DIRIGENTE SUPERIORE SERVIZIO SOCIALE

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	4	20.261	81.045
	1991	4	81.045	324.183
	1992	4	81.045	324.183
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992)		4	81.045	324.183

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Dirigente superiore servizi sociali	Unitario annuo		Totale
Unità: 4			
Stipendio annuo	30.446.115		121.784.462
13 ^a mensilità	2.537.176		10.148.705
I.I.S. Mensile:			
1.048.338 × 13	13.628.394		54.513.576
Indennità penitenziaria mensile:			
1.344.000 × 13	17.472.000		69.888.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
30 × 24.709	8.153.970		32.615.880
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	131.933.167	20.159.388	} 35.233.064
9,6 su	157.017.456	15.073.676	
Totale ...			324.183.687
MEDIA:			
Anno finanziario 1990.....		20.261,48	81.045.922
Anno finanziario 1991.....		81.045,92	324.183.687
Anno finanziario 1992.....		81.045,92	324.183.687

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: PRIMO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	8	15.432	123.462
	1991	8	61.731	493.851
	1992	8	61.731	493.851
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992)		8	61.731	493.851

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Primo dirigente amministrativo	Unitario annuo		Totale
Unità: 8			
Stipendio annuo	20.616.748		164.933.984
13 ^a mensilità	1.718.062		13.744.499
I.I.S. Mensile:			
1.007.814 × 13	13.101.582		104.812.656
Indennità penitenziaria mensile:			
1.044.000 × 13	13.572.000		108.576.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
30 × 18.662	6.158.460		49.267.680
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	178.678.483	27.302.072	52.517.080
9,6 su	262.656.336	25.215.008	
Totale ...			493.851.900
MEDIA:			
Onere finanziario anno 1990		15.432,87	123.462.975
Onere finanziario anno 1991		61.731,49	493.851.900
Onere finanziario anno 1992		61.731,49	493.851.900

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: PRIMO DIRIGENTE SERVIZIO SOCIALE

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	2	15.432	30.865
	1991	2	61.731	123.462
	1992	2	61.731	123.462
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992)		2	61.731	123.462

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Primo dirigente servizi sociali	Unitario annuo		Totale
Unità: 2			
Stipendio annuo	20.616.748		41.233.496
13ª mensilità	1.718.062		3.436.125
I.I.S. Mensile:			
1.007.814 × 13	13.101.582		26.203.164
Indennità penitenziaria mensile:			
1.044.000 × 13	13.572.000		27.144.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
30 × 18.662	6.158.460		12.316.920
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	44.669.621	6.825.518	13.129.270
9,6 su	65.664.084	6.303.752	
Totale ...			123.462.975
MEDIA:			
Onere finanziario anno 1990		15.432,87	30.865.744
Onere finanziario anno 1991		61.731,49	123.462.975
Onere finanziario anno 1992		61.731,49	123.462.975

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: DIRETTORI AMMINISTRATIVI - LIVELLO VII

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	18	10.218	183.930
	1991	18	40.873	735.720
	1992	18	40.873	735.720
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992)		18	40.873	735.720

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Direttori amministrativi Livello VII	Unitario annuo		Totale
Unità: 18			
Stipendio annuo	13.331.000		239.958.000
13 ^a mensilità	1.110.917		19.996.500
I.I.S. Mensile:			
877.581 × 13	11.408.553		205.353.954
Indennità penitenziaria mensile:			
660.000 × 13	8.580.000		154.440.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
15 × 12.814	2.114.310		38.057.580
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	259.954.500	39.721.048	77.914.795
9,6 su	397.851.534	38.193.747	
Totale ...			735.720.829
MEDIA:			
Onere finanziario anno 1990		10.218,34	183.930.207
Onere finanziario anno 1991		40.873,38	735.720.829
Onere finanziario anno 1992		40.873,38	735.720.829

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: DIRETTORI SERVIZIO SOCIALE - LIVELLO VII

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	3	10.218	30.655
	1991	3	40.873	122.620
	1992	3	40.873	122.620
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992)		3	40.873	122.620

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Direttori servizi sociali Livello VII	Unitario annuo		Totale
Unità: 3			
Stipendio annuo	13.331.000		39.993.000
13 ^a mensilità	1.110.917		3.332.750
I.I.S. Mensile:			
877.581 × 13	11.408.553		34.225.659
Indennità penitenziaria mensile:			
660.000 × 13	8.580.000		25.740.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
15 × 12.814	2.114.310		6.342.930
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	43.325.750	6.620.175	12.985.799
9,6 su	66.308.589	6.365.625	
Totale ...			122.620.138
MEDIA:			
Onere finanziario anno 1990		10.218,34	30.655.035
Onere finanziario anno 1991		40.873,38	122.620.138
Onere finanziario anno 1992		40.873,38	122.620.138

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: EDUCATORI - LIVELLO VI

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	23	8.305	191.034
	1991	23	33.223	764.136
	1992	23	33.223	764.136
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992)		23	33.223	764.136

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Educatori Livello VI	Unitario annuo		Totale
Unità: 23			
Stipendio annuo	11.331.000		260.613.000
13 ^a mensilità	944.250		21.717.750
I.I.S. Mensile:			
872.184 × 13	11.338.392		260.783.016
Indennità penitenziaria mensile:			
365.000 × 13	4.745.000		109.135.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
10 × 11.986	1.318.460		30.324.580
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	282.330.750	43.140.139	81.563.428
9,6 su	400.242.596	38.423.289	
Totale ...			764.136.774
MEDIA:			
Onere finanziario anno 1990		8.305,83	191.034.193
Onere finanziario anno 1991		33.223,34	764.136.774
Onere finanziario anno 1992		33.223,34	764.136.774

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: ASSISTENTI SOCIALI - LIVELLO VI

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	23	8.305	191.034
	1991	23	33.223	764.136
	1992	23	33.223	764.136
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992)		23	33.223	764.136

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Assistenti sociali Livello VI	Unitario annuo		Totale
Unità: 23			
Stipendio annuo	11.331.000		260.613.000
13 ^a mensilità	944.250		21.717.750
I.I.S. Mensile:			
872.184 × 13	11.338.392		260.783.016
Indennità penitenziaria mensile:			
365.000 × 13	4.745.000		109.135.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
10 × 11.986	1.318.460		30.324.580
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	282.330.750	43.140.139	81.563.428
9,6 su	400.242.596	38.423.289	
Totale ...			764.136.774
MEDIA:			
Onere finanziario anno 1990		8.305,83	191.034.193
Onere finanziario anno 1991		33.223,34	764.136.774
Onere finanziario anno 1992		33.223,34	764.136.774

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: RAGIONIERI - LIVELLO VI

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	40	8.305	332.233
	1991	40	33.223	1.328.933
	1992	40	33.223	1.328.933
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992)		40	33.223	1.328.933

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Ragionieri Livello VI	Unitario annuo		Totale
Unità: 40			
Stipendio annuo	11.331.000		453.240.000
13ª mensilità	944.250		37.770.000
I.I.S. Mensile:			
872.184 × 13	11.338.392		453.535.680
Indennità penitenziaria mensile:			
365.000 × 13	4.745.000		189.800.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
10 × 11.986	1.318.460		52.738.400
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	491.010.000	75.026.328	141.849.440
9,6 su	696.074.080	66.823.112	
Totale ...			1.328.933.520
MEDIA:			
Onere finanziario anno 1990		8.305,83	332.233.380
Onere finanziario anno 1991		33.223,34	1.328.933.520
Onere finanziario anno 1992		33.223,34	1.328.933.520

ALLEGATO III.

ONERE FINANZIARIO DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 31 CONCERNENTE: « EDILIZIA PENITENZIARIA. PERSONALE E RELATIVE ATTRIBUZIONI »

Per sopperire alle indilazionabili esigenze in un settore delicato quale quello dell'edilizia penitenziaria, viene proposta la istituzione di un ruolo tecnico.

L'onere finanziario relativo alla istituzione di tale ruolo, secondo le indicazioni contenute nelle tabelle F e G allegate allo schema di disegno di legge ammonta a lire 684.000.000 per l'anno 1990 e lire 2.740.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

Tale onere è stato determinato moltiplicando la spesa annua *pro-capite* per il numero di unità previsite per l'istituendo ruolo (vedasi allegati analitici).

Alla copertura dell'onere finanziario di cui sopra si provvederà mediante utilizzazione dell'accantonamento per gli stessi anni 1990, 1991 e 1992 di cui alla tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990) concernente: « Interventi vari a favore della giustizia ».

Le disposizioni non comportano spese di funzionamento, in quanto il personale del ruolo tecnico per l'edilizia penitenziaria opera nell'ambito del reparto tecnico dell'ufficio, già esistente, per l'edilizia penitenziaria della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per gli ispettorati generali, per i quali ultimi sono già state previste le spese di funzionamento nelle apposite schede.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: DIRIGENTE SUPERIORE TECNICO

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	1	20.261	20.261
	1991	1	81.045	81.045
	1992	1	81.045	81.045
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992) ...		1	81.045	81.045

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Dirigente superiore tecnico	Unitario annuo		Totale
Unità: 1			
Stipendio annuo	30.446.115		30.446.115
13 ^a mensilità	2.537.176		2.537.176
I.I.S. Mensile:			
1.048.338 × 13	13.628.394		13.628.394
Indennità penitenziaria mensile:			
1.344.000 × 13	17.472.000		17.472.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
30 × 24.709	8.153.970		8.153.970
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	32.983.292	5.039.847	8.808.266
9,6 su	39.254.364	3.768.419	
Totale ...			81.045.922
MEDIA:			
Anno finanziario 1990		20.261,48	20.261.480
Anno finanziario 1991		81.045,92	81.045.922
anno finanziario 1992		81.045,92	81.045.922

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: ASSISTENTI TECNICI - LIVELLO VI

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	44	8.305	365.456
	1991	44	33.223	1.461.826
	1992	44	33.223	1.461.826
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992)		44	33.223	1.461.826

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Assistenti tecnici Livello VI	Unitario annuo		Totale
Unità: 44			
Stipendio annuo	11.331.000		498.564.000
13 ^a mensilità	944.250		41.547.000
I.I.S. Mensile:			
872.184 × 13	11.338.392		498.889.248
Indennità penitenziaria mensile:			
365.000 × 13	4.745.000		208.780.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
10 × 11.986	1.318.460		58.012.240
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	540.111.000	82.528.961	156.034.384
9,6 su	765.681.488	73.505.423	
Totale ...			1.461.826.872
MEDIA:			
Onere finanziario anno 1990		8.305,83	365.456.718
Onere finanziario anno 1991		33.223,34	1.461.826.872
Onere finanziario anno 1992		33.223,34	1.461.826.872

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: ARCHITETTI - LIVELLO VII

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	4	10.218	40.873
	1991	4	40.873	163.493
	1992	4	40.873	163.493
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992)		4	40.873	163.493

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Architetti Livello VII	Unitario annuo		Totale
Unità: 4			
Stipendio annuo	13.331.000		53.324.000
13 ^a mensilità	1.110.917		4.443.667
I.I.S. Mensile:			
877.581 × 13	11.408.553		45.634.212
Indennità penitenziaria mensile:			
660.000 × 13	8.580.000		34.320.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
15 × 12.814	2.114.310		8.457.240
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	57.767.667	8.826.899	17.314.399
9,6 su	88.411.452	8.487.499	
Totale ...			163.493.518
MEDIA:			
Onere finanziario anno 1990		10.218,34	40.873.379
Onere finanziario anno 1991		40.873,38	163.493.518
Onere finanziario anno 1992		40.873,38	163.493.518

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: INGEGNERI - LIVELLO VII

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	16	10.218	163.493
	1991	16	40.873	653.974
	1992	16	40.873	653.974
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992)		16	40.873	653.974

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Ingegneri Livello VII	Unitario annuo		Totale
Unità: 16			
Stipendio annuo	13.331.000		213.296.000
13 ^a mensilità	1.110.917		17.774.667
I.I.S. Mensile:			
877.581 × 13	11.408.553		182.536.848
Indennità penitenziaria mensile:			
660.000 × 13	8.580.000		137.280.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
15 × 12.814	2.114.310		33.828.960
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	231.070.667	35.307.598	69.257.595
9,6 su	353.645.808	33.949.998	
Totale ...			653.974.070
MEDIA:			
Onere finanziario anno 1990		10.218,34	163.493.518
Onere finanziario anno 1991		40.873,38	653.974.070
Onere finanziario anno 1992		40.873,38	653.974.070

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: PRIMO DIRIGENTE TECNICO

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	3	15.432	46.298
	1991	3	61.731	185.194
	1992	3	61.731	185.194
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992)		3	61.731	185.194

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Primo dirigente tecnico	Unitario annuo		Totale
Unità: 3			
Stipendio annuo	20.616.748		61.850.244
13 ^a mensilità	1.718.062		5.154.187
I.I.S. Mensile:			
1.007.814 × 13	13.101.582		39.304.746
Indennità penitenziaria mensile:			
1.044.000 × 13	13.572.000		40.716.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
30 × 18.662	6.158.460		18.475.380
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	67.004.431	10.238.277	19.693.905
9,6 su	98.496.126	9.455.628	
Totale ...			185.194.462
MEDIA:			
Onere finanziario anno 1990		15.432,87	46.298.616
Onere finanziario anno 1991		61.731,49	185.194.462
Onere finanziario anno 1992		61.731,49	185.194.462

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: DISEGNATORI SPECIALIZZATI - LIVELLO V

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	6	7.914	47.487
	1991	6	31.658	189.950
	1992	6	31.658	189.950
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992)		6	31.658	189.950

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Disegnatori specializzati Livello V	Unitario annuo		Totale
Unità: 6			
Stipendio annuo	10.081.000		60.486.000
13 ^a mensilità	840.083		5.040.500
I.I.S. Mensile:			
867.754 × 13	11.280.802		67.684.812
Indennità penitenziaria mensile:			
375.000 × 13	4.875.000		29.250.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
10 × 11.296	1.242.560		7.455.360
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	65.526.500	10.012.449	20.033.906
9,6 su	104.390.172	10.021.457	
Totale ...			189.950.578
MEDIA:			
Onere finanziario 1990		7.914,61	47.487.644
Onere finanziario 1991		31.658,43	189.950.578
Onere finanziario 1992		31.658,43	189.950.578

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: TECNICI - LIVELLO VI

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	16	8.305	132.893
	1991	16	33.223	531.573
	1992	16	33.223	531.573
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992)		16	33.223	531.573

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Tecnici Livello VI	Unitario annuo		Totale
Unità: 16			
Stipendio annuo	11.331.000		181.296.000
13 ^a mensilità	944.250		15.108.000
I.I.S. Mensile:			
872.184 × 13	11.338.392		181.414.272
Indennità penitenziaria mensile:			
365.000 × 13	4.745.000		75.920.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
10 × 11.986	1.318.460		21.095.360
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	196.404.000	30.010.531	56.739.776
9,6 su	278.429.632	26.729.245	
Totale ...			531.573.408
MEDIA:			
Onere finanziario anno 1990		8.305,83	132.893.352
Onere finanziario anno 1991		33.223,34	531.573.408
Onere finanziario anno 1992		33.223,34	531.573.408

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: COADIUTORI - LIVELLO IV

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	70	7.490	524.324
	1991	70	29.961	2.097.298
	1992	70	29.961	2.097.298
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992)		70	29.961	2.097.298

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Coadiutori Livello IV	Unitario annuo		Totale
Unità: 70			
Stipendio annuo	9.031.000		632.170.000
13 ^a mensilità	752.583		52.680.833
I.I.S. Mensile:			
864.761 × 13	11.241.893		786.932.510
Indennità penitenziaria mensile:			
355.000 × 13	4.615.000		323.050.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
10 × 10.814	1.189.540		83.267.800
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	684.850.833	104.645.207	219.197.237
9,6 su	1.193.250.310	114.552.030	
Totale ...			2.097.298.380
MEDIA:			
Onere finanziario 1990		7.490,35	524.324.595
Onere finanziario 1991		29.961,41	2.097.298.380
Onere finanziario 1992		29.961,41	2.097.298.380

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri di personale: OPERAI - LIVELLO III

	Anno	Numero Unità (1)	Onere medio Unitario (2)	Importo Totale (3=1×2)
	1990	28	7.100	198.821
	1991	28	28.403	795.286
	1992	28	28.403	795.286
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992) ...		28	28.403	795.286

AGGIORNAMENTO 20 febbraio 1990

Operai Livello III	Unitario annuo		Totale
Unità: 28			
Stipendio annuo	7.981.000		223.468.000
13 ^a mensilità	665.083		18.622.333
I.I.S. Mensile:			
861.520 × 13	11.199.760		313.593.280
Indennità penitenziaria mensile:			
345.000 × 13	4.485.000		125.580.000
Straordinario mensile media importo ordi- nario:			
10 × 10.330	1.136.300		31.816.400
Oneri a carico dello Stato:			
15,28 su	242.090.333	36.991.403	82.206.412
9,6 su	470.989.680	45.215.009	
Totale ...			795.286.426
MEDIA:			
Onere finanziario 1990		7.100,77	198.821.606
Onere finanziario 1991		28.403,09	795.286.426
Onere finanziario 1992		28.403,09	795.286.426

1. Oneri di funzionamento (acquisto beni e servizi)

	Anno	Importo
1	1990	1.400.000
2	1991	1.400.000
3	1992	1.400.000
TOTALE - Onere annuo a regime (dal 1992)		1.400.000

SCHEMA B - ANALISI DEGLI ONERI

(importi in milioni di lire)

1. NUOVE O MAGGIORI SPESE CORRENTI

Articolo: 32

Oggetto della disposizione:

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

 A carico del bilancio dello Stato. A carico di gestioni fuori bilancio. A carico di enti del settore pubblico allargato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria).

1. È istituito il Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il Corpo di polizia penitenziaria è posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, è un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia.

4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

ART. 2.

(Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie).

1. Il Corpo degli agenti di custodia è disciolto ed il ruolo delle vigilatrici penitenziarie è soppresso.

2. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate nella presente legge.

ART. 3.

(Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria).

1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:

a) centri di reclutamento;

b) scuole ed istituti di istruzione;

c) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.

2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un Servizio navale e di un Servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalità di cui al regolamento di servizio.

ART. 4.

(Organici).

1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge. Alla copertura degli organici si provvede secondo il piano di assunzione del personale risultante dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il completamento del contingente stabilito dalla predetta tabella A, si provvederà secondo il piano di assunzione risultante dalla tabella H allegata alla presente legge.

2. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà assunto, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura di cui al comma 2 dell'articolo 5, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

3. In concomitanza con il completamento del contingente di personale stabilito nella tabella A allegata alla presente legge, anche il servizio di traduzione dei detenuti ed internati di cui al comma 2 dell'articolo 5 sarà assunto dal Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalità e con la gradualità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

ART. 5.

(Compiti istituzionali).

1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni nonché dalle altre leggi e regolamenti.

2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine e la disciplina all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4.

3. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.

ART. 6.

(Personale del Corpo di polizia penitenziaria).

1. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria espleta i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

a) ruolo degli ispettori;

- b) ruolo dei sovrintendenti;
- c) ruolo degli agenti e degli assistenti.

ART. 7.

*(Bandiere e beni del Corpo
— Armamento — Uniformi).*

1. Le bandiere e le decorazioni del Corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo di polizia penitenziaria.

2. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del Corpo degli agenti di custodia sono attribuiti al Corpo di polizia penitenziaria.

3. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

4. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonché i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

5. Sulle divise uniformi le stellette sono sostituite dall'emblema della Repubblica italiana.

ART. 8.

(Esonero dal servizio militare di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale).

1. Gli appartenenti al personale effettivo del Corpo di polizia penitenziaria sono dispensati dalla chiamata alle armi per servizio di leva, dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In caso di mobilitazione

generale o parziale, rimangono a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Il servizio prestato per non meno di due anni nel Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari di leva. Il servizio prestato dagli agenti ausiliari nel Corpo di polizia penitenziaria è, a tutti gli effetti, servizio di leva e la sua durata è uguale alla ferma di leva per l'Esercito.

ART. 9.

(Doveri di subordinazione).

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

- a) del Ministro di grazia e giustizia;
- b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;
- c) del Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena;
- d) del Direttore dell'Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- e) del Provveditore regionale;
- f) del Direttore dell'Istituto;
- g) dei superiori gerarchici.

2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione funzionale nei confronti del prefetto, del questore e nei confronti delle altre autorità dello Stato, secondo le disposizioni di legge.

ART. 10.

(Ordine gerarchico e rapporti funzionali).

1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico.

2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

3. L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Qualora ricorrano situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

4. L'appartenente al Corpo al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

5. Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale.

ART. 11.

(Orario di servizio).

1. L'orario di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è fissato in conformità delle norme vigenti in materia per il personale della Polizia di Stato ed il numero complessivo delle ore settimanali è ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

2. Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato.

3. Con la stessa procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, con la quale sono stabiliti i limiti massimi individuali e di spesa per prestazioni di lavoro straordinario e le

eventuali variazioni, unitamente ai contingenti del personale, potranno essere apportate variazioni ai detti limiti massimi esclusivamente per casi di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

4. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.

5. Quando per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive.

6. Il personale che presta servizio in un giorno festivo non domenicale ha diritto a godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive.

ART. 12.

(Trattamento economico).

1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

2. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e dai rappresentanti sindacali del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 13.

(Ordinamento del personale).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti delegati, aventi valore di legge ordinaria, per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del

personale del Corpo di polizia penitenziaria con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:

1) ruolo degli agenti ed assistenti: agente; agente scelto; assistente; assistente capo;

2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente principale; sovrintendente capo;

3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore principale; ispettore capo;

b) determinazione per ciascun ruolo nelle relative qualifiche delle specifiche attribuzioni secondo i seguenti principi:

1) al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Gli agenti e gli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria. All'ultima qualifica degli assistenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso;

2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le stesse mansioni esecutive conferite agli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti, ma con un maggiore livello di responsabilità. Ai sovrintendenti può essere affidato, nell'ambito di un reparto, il comando di una unità operativa o del reparto stesso quando nell'istituto non vi sia personale del ruolo degli ispettori. I sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza ed ufficiali di polizia giudiziaria;

3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto, nonché di comando di unità operative e di reparti. Gli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza ed ufficiali di polizia giudiziaria. L'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti penitenziari e nelle scuole è gerarchicamente e funzional-

mente dipendente dal direttore dell'istituto o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi di istituto. L'ispettore destinato a capo del personale del Corpo negli istituti penitenziari partecipa, personalmente o a mezzo di un suo delegato, alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

c) determinazione delle modalità di assunzione e di accesso ai vari ruoli con l'osservanza, in quanto compatibili, con le esigenze e l'organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria, dei criteri stabiliti in materia per la Polizia di Stato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e dai relativi decreti delegati e successive modificazioni;

d) determinazione dell'inquadramento del personale del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella D allegata alla presente legge, tenuto conto delle disponibilità dei posti in organico, del grado o del livello rivestito e dell'anzianità posseduta nel grado o nel livello predetto, con l'osservanza, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti in materia dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dai relativi decreti delegati e successive modificazioni e sentita una Commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro di grazia e giustizia, e composta dal Direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dai sindacati del Corpo di polizia penitenziaria più rappresentativi sul piano nazionale;

e) determinazione delle cause di cessazione dal servizio, di richiamo in servizio, di riammissione in servizio, secondo i seguenti criteri:

1) le cause di cessazione dal servizio del personale di cui alla presente legge sono quelle previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto

degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, e le altre disposizioni che prevedono condizioni di miglior favore. I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella C allegata alla presente legge;

2) per speciali esigenze di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, può, con l'assenso degli interessati, richiamare, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile di un anno, coloro che abbiano prestato servizio nel Corpo e che non siano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età. Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale. Il personale richiamato cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 62° anno di età. Al personale richiamato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di promozioni per la Polizia di Stato di cui al sesto comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;

3) la riammissione in servizio è disciplinata dall'articolo 132 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3. Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità;

f) determinazione delle norme relative agli scrutini, ai rapporti informativi, agli organi competenti ad esprimere i giudizi, alle promozioni per merito straordinario, in conformità a quanto previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

ART. 14.

(Istruzione e formazione professionale).

1. Le scuole di formazione e aggiornamento organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso gli istituti uffici e servizi penitenziari o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani e stranieri:

a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale neo assunto;

b) corsi e seminari di aggiornamento che forniscono maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.

2. La direzione di ogni singola scuola è affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente.

3. Sulla base di direttive di massima, impartite dal Ministro di grazia e giustizia, la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento delle scuole è affidata ad una commissione istituita con decreto ministeriale, presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e composta da rappresentanti dell'Amministrazione penitenziaria e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

4. Alla commissione compete altresì:

a) la formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e di studio nonché la previsione e la conduzione delle prove pratiche;

b) la scelta dei docenti; possono essere chiamati a far parte del corpo do-

cente professori universitari o di istituti specializzati, professori di scuola media superiore o inferiore, magistrati, funzionari dell'Amministrazione penitenziaria e di altre Amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate. È lasciata facoltà al direttore di ogni scuola, istituto o centro, di utilizzare, quando sia ritenuto opportuno ai fini formativi generali o tecnico-professionali, sentita la commissione di cui al comma 3, altri docenti idonei per le loro specifiche competenze o funzioni.

5. I programmi di insegnamento devono comprendere materie formative generali e materie tecnico-professionali, nonché addestramento pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione, dei diritti e dei doveri dei cittadini, dell'ordinamento penitenziario; di nozioni di criminologia e psicologia; di metodologie di osservazione scientifica della personalità e di trattamento rieducativo; di tecniche di conoscenze individuali dei detenuti e degli internati; i programmi di formazione ed aggiornamento devono tenere conto della peculiarità del servizio presso gli istituti minorili.

6. Gli allievi non possono essere impiegati in operazioni di servizio, se non per finalità didattiche o per tirocinio pratico, e comunque per un periodo non superiore ad un terzo della durata del corso.

ART. 15.

(Disposizioni relative all'obbligo di residenza e casi di permanenza in caserma o di reperibilità).

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto cui è destinato.

2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che ne faccia richie-

sta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

3. Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

4. Il personale del Corpo ha facoltà di pernottare in caserma, compatibilmente con la disponibilità di locali.

5. Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza, il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, sentito il comandante del reparto, che tutto il personale del reparto o parte di esso permanga in caserma o assicuri la reperibilità per l'intera durata dell'esigenza. Per eccezionali esigenze di ordine e di sicurezza degli istituti di prevenzione e di pena può essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di permanere in caserma, ovvero di mantenere la reperibilità.

6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, del quale usufruisce a titolo gratuito.

7. Il comandante del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità.

ART. 16.

(Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali).

1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Gli appartenenti al Corpo hanno diritto di associarsi in sindacati. Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale della polizia penitenziaria né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

3. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni anche in divisa:

a) in locali di pertinenza dell'Amministrazione, messi a disposizione dalla

stessa, che ne stabilisce le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico.

4. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti di dieci ore annue.

5. Di tali riunioni deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'istituto.

6. Le riunioni devono avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale del Corpo è concordata con il direttore in maniera da assicurare il regolare servizio di istituto e comunque entro il limite massimo del venti per cento del personale in servizio.

7. La partecipazione del personale del Corpo alle riunioni è in ogni caso subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

8. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono esercitare il diritto di sciopero, né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine, della disciplina e della sicurezza degli istituti di prevenzione e di pena.

ART. 17.

(Norme penali).

1. Si applicano anche con riferimento al personale del Corpo di polizia penitenziaria le norme penali di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

ART. 18.

(Norme disciplinari).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge

ordinaria per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei principi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

ART. 19.

(Pendenza di procedimenti disciplinari).

1. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge proseguiranno davanti ai nuovi organi, nella fase successiva a quella svolta, ove ciò non ne pregiudichi la regolarità.

ART. 20.

(Condono disciplinare).

1. Le sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministero di grazia e giustizia.

2. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse con procedimenti penali.

ART. 21.

(Ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia).

1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, compresi quelli del ruolo istituito ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento e nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme in precedenza vigenti.

2. Gli ufficiali inquadrati nel ruolo ad esaurimento conseguono l'avanzamento al grado superiore a ruolo aperto fino al grado di tenente colonnello. La promozione al grado di colonnello nel ruolo ad esaurimento è conferita ogni anno a tre tenenti colonnelli. Sono ammessi a valutazione annualmente i tenenti colonnelli in ruolo. Sono fatte salve le valutazioni nel ruolo di provenienza del personale inquadrato. Le promozioni al grado superiore sono conferite nel rispetto dei periodi minimi di permanenza nei singoli gradi e degli altri requisiti previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

3. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento si applicano altresì le norme sullo stato giuridico di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive integrazioni e modificazioni. Ad essi sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento conservano la sede di servizio e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

4. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, che cessino a domanda dal servizio entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso, sia ai fini del compimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ed il trattamento economico previsto dal ventiduesimo e ventitreesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, un aumento di servizio di quattro anni. Il periodo eventualmente eccedente è valutato per l'attribuzione delle successive classi di stipendio.

5. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria, con la procedura di cui all'arti-

colo 24, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre Forze armate dello Stato o in altre Forze di polizia, da individuarsi secondo modalità e criteri determinati di concerto con i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle Amministrazioni riceventi;

b) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni, mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita nell'Amministrazione di provenienza e salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli delle Amministrazioni riceventi;

c) stabilire, nei casi di cui alle lettere a) e b), la corrispondenza fra il grado rivestito e la qualifica da assumere, tenuto conto della anzianità già maturata nel grado militare.

ART. 22.

(Ricostruzione della carriera di talune categorie del personale).

1. Gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia, arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle Forze armate o in quelle partigiane, possono a domanda, da presentarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ottenere la reintegrazione nella posizione di sottufficiale per il grado rivestito prima dell'arruolamento, con diritto alla ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

2. Ai fini della ricostruzione della carriera i vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli

capo possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore; le promozioni sono conferite ad anzianità con l'osservanza delle norme in vigore per l'avanzamento del personale del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili.

3. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera ai sensi del comma 2, vengono iscritti in un ruolo separato e limitato, distinto per gradi, che è istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge.

4. Nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a domanda, i militari di cui al comma 1 già transitati nella carriera di sottufficiale.

5. L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

6. Sulle domande degli interessati decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere della commissione centrale per il Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, circa il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 614.

7. In corrispondenza del numero degli appuntati, che dopo la ricostruzione di carriera sono iscritti nel ruolo separato e limitato, vengono lasciati indisponibili altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e delle guardie stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, e dalla legge 18 marzo 1989, n. 108.

8. Pari numero di posti è lasciato libero nei relativi organici nel caso di iscrizione nel ruolo separato e limitato

del personale di cui al comma 1, già transitato nella carriera di sottufficiale.

9. Il personale di cui al comma 1, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima della data di entrata in vigore della presente legge, può essere reintegrato, a domanda, da presentarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilità, previo giudizio della commissione centrale per il Corpo degli agenti di custodia. Per i deceduti la domanda può essere avanzata dal coniuge e dagli aventi diritto.

10. Il personale indicato nei commi 1 e 2 nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera, previa reintegrazione nella posizione di sottufficiale, non può svolgere le funzioni di capo del personale di custodia negli istituti di prevenzione e di pena previste dall'articolo 170 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

11. Gli effetti economici derivanti dalla applicazione del presente articolo hanno decorrenza dalla data di iscrizione nel ruolo separato e limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi.

ART. 23.

(Facoltà di transito del personale del soprappreso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria).

1. Le vigilatrici penitenziarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendano fare parte del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrare, a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale, anche in soprannumero, salvaguardando il maturato economico e l'anzianità di servizio già posseduta.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti e dovranno essere completati entro i due anni successivi alla presentazione delle relative domande.

ART. 24.

(Emanazione dei decreti delegati).

1. Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere, o trascorsi i sessanta giorni, lo schema di decreto legislativo è sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti. Acquisito tale parere o trascorsi trenta giorni senza che esso sia stato espresso, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il disciolto Corpo degli agenti di custodia sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 25.

(Regolamento di servizio).

1. Il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, della pub-

blica istruzione e per la funzione pubblica, sentite le rappresentanze sindacali del Corpo.

2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del regolamento di servizio, si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa:

a) le disposizioni del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni, quelle del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modificazioni, nonché quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173;

b) le disposizioni relative al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

3. In dette disposizioni i gradi e le qualifiche relativi al personale di cui al comma 2 si intendono sostituiti con le corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 26.

(Direzione degli uffici centrali dell'Amministrazione penitenziaria).

1. Alla direzione degli uffici della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena possono essere nominati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o funzionari dirigenti o appartenenti all'ex carriera direttiva della Amministrazione penitenziaria. Le funzioni dei primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria previste dalle vigenti disposizioni sono, a tal fine, integrate con la funzione di direttore di ufficio delle direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. La valutazione per le nomine deve tener conto della qualità del servizio prestato in precedenti esperienze penitenziarie nonché della preparazione professionale acquisita.

ART. 27.

(Istituzione dei provveditorati regionali per gli istituti ed i servizi di prevenzione e di pena per adulti).

1. Le funzioni amministrative concernenti il personale, gli istituti ed i servizi penitenziari ed i detenuti e gli internati non eccedenti l'ambito di rilevanza regionale sono attribuite ai provveditorati regionali per gli istituti ed i servizi di prevenzione e di pena per adulti, i quali sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella E allegata alla presente legge ed esercitano le loro attribuzioni nelle circoscrizioni regionali in essa indicate, secondo le direttive impartite e le programazioni disposte dalla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

2. Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale e gli istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti al procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubblica, è trasferita ai provveditorati regionali per gli istituti ed i servizi di prevenzione e di pena per adulti.

ART. 28.

(Struttura dei provveditorati regionali).

1. I provveditorati regionali di cui all'articolo 27 sono organizzati in settori operativi, determinati con decreto ministeriale.

ART. 29.

(Personale dei provveditorati regionali).

1. A ciascun provveditorato regionale è preposto un dirigente superiore dell'Amministrazione penitenziaria con funzioni di provveditore regionale, dipendente gerarchicamente dalla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

ART. 30.

(Revisione degli organici del personale della Amministrazione penitenziaria).

1. Gli organici dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena sono aumentati, rispettivamente, di numero 8 unità e numero 8 unità; gli organici dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti di servizio sociale degli istituti di prevenzione e di pena sono aumentati, rispettivamente, di numero 4 unità e di numero 2 unità.

2. La dotazione organica dei direttori degli istituti di prevenzione e di pena, prevista dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, in ultimo apportate dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è incrementata di numero 18 unità.

3. La dotazione organica dei direttori di servizio sociale, prevista dalla tabella annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, sostituita dalla tabella B allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e modificata dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è incrementata di numero 3 unità.

4. Le dotazioni organiche degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti degli istituti di prevenzione e di pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni in ultimo apportate dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono incrementate, rispettivamente, di numero 23 unità e di numero 23 unità.

5. Le dotazioni organiche dei ragionieri, dei tecnici e dei coadiutori degli istituti di prevenzione e di pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge

10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, sono incrementate, rispettivamente, di numero 40 unità, di numero 16 unità e di numero 70 unità.

6. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, dalla legge 26 aprile 1982, n. 215, dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, e dalla legge 18 marzo 1989, n. 108, è incrementata di numero 28 unità.

ART. 31.

*(Edilizia penitenziaria.
Personale e relative attribuzioni).*

1. Per far fronte alle esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro C del ruolo dei dirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni è sostituito dal quadro C riportato nella tabella F allegata alla presente legge e alle dotazioni organiche ed alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1988 sono aggiunte le dotazioni organiche e le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge, presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e presso i provveditorati regionali per gli istituti ed i servizi di prevenzione e di pena per adulti, le seguenti funzioni:

a) effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria, anche

con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica amministrazione;

b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria;

3. La direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale progettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita altresì la facoltà, in ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie.

ART. 32.

(Copertura provvisoria dei posti).

1. Per assicurare l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 31, si provvede alla copertura provvisoria dei posti in organico mediante il comando di personale tecnico di altre amministrazioni.

2. Sino alla integrale copertura dei posti di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia, in deroga alle disposizioni vigenti, è altresì autorizzato ad avvalersi di personale particolarmente qualificato, mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore ad un anno, rinnovabile non più di due volte, corrispondendo ad esso la retribuzione che sarà stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e che non può superare la retribuzione lorda spettante al personale tecnico di pari grado dell'Amministrazione statale.

3. Il personale di cui al comma 2 dovrà prestare la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 33.

(Competenza del funzionario delegato).

1. A parziale modifica dell'articolo 3, primo comma, della legge 21 dicembre 1977, n. 967, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato è elevato a lire 200 milioni.

ART. 34.

(Controllo successivo della Corte dei conti sugli atti dell'Amministrazione penitenziaria).

1. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sugli atti degli istituti, uffici e servizi centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria.

ART. 35.

(Assunzione di primi dirigenti).

1. Relativamente agli aumenti degli organici dei dirigenti di cui al comma 1 dell'articolo 30, la nomina a primo dirigente nel ruolo amministrativo ed in quello di servizio sociale del Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, è attribuita, nella misura del 50 per cento, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale del ruolo amministrativo e al personale del ruolo di servizio sociale della *ex* carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno 9 anni di effettivo servizio e rivesta la qualifica del IX livello funzionale.

ART. 36.

(*Abrogazione di norme*).

1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* è abrogato l'articolo 49 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ed è altresì abrogata ogni altra norma che limita o condiziona il diritto di contrarre matrimonio per il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia o che impedisca l'accesso al Corpo ai coniugati.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 130 e 183 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia approvato con il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e sono abrogate le norme di cui al regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890, al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, che siano incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. Sono, altresì, abrogate tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

ART. 37.

(*Disposizioni transitorie*).

1. Nel primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, per lo svolgimento dei corsi per l'assunzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, previ accordi con il Ministero della difesa, anche delle strutture e dei mezzi di altre Forze armate dello Stato.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che si trovino impiegati in compiti diversi da quelli di cui all'articolo 5, devono essere destinati a servizi di istituto o a compiti ad essi direttamente connessi.

ART. 38.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10.790 milioni per l'anno 1990, in lire 70.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 91.420 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando:

a) quanto a lire 4.250 milioni per l'anno 1990, a lire 12.000 milioni per l'anno 1991 e a lire 15.000 milioni per l'anno 1992, integralmente l'accantonamento « Riforma ordinamento Agenti di Custodia »;

b) quanto a lire 6.540 milioni per l'anno 1990, a lire 48.000 milioni per l'anno 1991 ed a lire 46.420 milioni per l'anno 1992, parzialmente l'accantonamento « Interventi vari in favore della Giustizia »;

c) quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1991 ed a lire 30.000 milioni per l'anno 1992 parzialmente l'accantonamento « Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle Amministrazioni pubbliche ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A
(v. articoli 4 e 25)ORGANICO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
EQUIPARAZIONE TRA I GRADI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
E LE QUALIFICHE DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE

Corpo di polizia penitenziaria				Corpo degli agenti di custodia	Ruolo delle vigilatrici penitenziarie	Dotazione organica donne
Ruoli	Qualifica	Livello retributivo	Dotazione organica uomini			
Ruolo degli Agenti e degli Assistenti	Agente	IV	31.001	Guardia	Vigilatrice penitenziaria	2.834
	Agente scelto	IV		Guardia scelta	Vigilatrice con più di 5 anni di anzianità di servizio	
	Assistente	V		Appuntato	Vigilatrice con più di 10 anni di anzianità di servizio	
	Assistente capo	V		Appuntato scelto	Vigilatrice con più di 15 anni di anzianità di servizio	
Ruolo dei Sovrintendenti	Vice sovrintendente	V	3.650	Vicebrigadiere	Vigilatrice penitenziaria superiore	200
	Sovrintendente principale	V		Brigadiere	Vigilatrice penitenziaria superiore con più di 2 anni di anzianità nella qualifica	
				Maresciallo ord. Maresciallo capo	Vigilatrice penitenziaria superiore con più di 5 anni di anzianità nella qualifica	
	Sovrintendente Capo Sovrintendente Capo con più di 5 anni di anzianità nella qualifica	VI VI-BIS		775	Maresciallo Magg. e Maresciallo Magg. scelto	
Maresciallo Magg. e Maresciallo Magg. scelto con più di 5 anni di anzianità nel grado		Vigilatrice penitenziaria Capo con più di 5 anni di anzianità nella qualifica				
Ruolo degli Ispettori (*)	Vice Ispettore	VI	478			46
	Ispettore	VI	362			38
	Ispettore Principale	VI-BIS	279			28
	Ispettore capo	VII	260			20
Totale dotazione organica ...			36.805			3.215
(*) Non esiste corrispondenza con gradi e qualifiche del precedente ordinamento.						

TABELLA B
(v. articolo 12, comma 1)

COMPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA E LE CORRISPONDENTI QUALIFICHE DELLA
POLIZIA DI STATO

Corpo di polizia penitenziaria	Polizia di Stato
Ispettore capo	Ispettore capo
Ispettore principale	Ispettore principale
Ispettore	Ispettore
Vice Ispettore	Vice Ispettore
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo
Sovrintendente principale	Sovrintendente principale
Sovrintendente	Sovrintendente
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente
Assistente capo	Assistente capo
Assistente	Assistente
Agente scelto	Agente scelto
Agente	Agente

TABELLA C

[v. articolo 13, comma 1, lettera e)]

LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL
PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Ruolo degli agenti e degli assistenti .	Al compimento degli anni 58
Ruolo dei sovrintendenti	Al compimento degli anni 60
Ruolo degli ispettori	Al compimento degli anni 60

TABELLA D
PARTE I (v. articolo 4, comma 1)

ORGANI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
EQUIPARAZIONE TRA I GRADI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
E LE QUALIFICHE DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE
AUMENTO DEL CONTINGENTE NEGLI ANNI 1990-1991-1992

Corpo di polizia penitenziaria				Corpo degli agenti di custodia	Ruolo delle vigilatrici penitenziarie	Dotazione organica donne
Ruoli	Qualifica	Livello retributivo	Dotazione organica uomini			
Ruolo degli Agenti e degli Assistenti	Agente	IV	26.665	Guardia	Vigilatrice penitenziaria Vigilatrice con più di 5 anni di anzianità di servizio Vigilatrice con più di 10 anni di anzianità di servizio Vigilatrice con più di 15 anni di anzianità di servizio	2.832
	Agente scelto	IV		Guardia scelta		
	Assistente	V		Appuntato		
	Assistente capo	V		Appuntato scelto		
Ruolo dei Sovrintendenti	Vice sovrintendente	V	3.924 (**)	Vicebrigadiere	Vigilatrice penitenziaria superiore Vigilatrice penitenziaria superiore con più di 2 anni di anzianità nella qualifica	130
	Sovrintendente principale	V		Brigadiere		
	Sovrintendente Capo	VI		Maresciallo ord. Maresciallo capo		
	Sovrintendente Capo con più di 5 anni di anzianità nella qualifica	VI-BIS	504	Maresciallo Magg. e Maresciallo Magg. scelto	Vigilatrice penitenziaria Capo	32
	Sovrintendente Capo con più di 5 anni di anzianità nella qualifica	VI-BIS		Maresciallo Magg. e Maresciallo Magg. scelto con più di 5 anni di anzianità nel grado	Vigilatrice penitenziaria Capo con più di 5 anni di anzianità nella qualifica	
Ruolo degli Ispettori (*)	Vice Ispettore	VI	383			36
	Ispettore	VI	290			30
	Ispettore Principale	VI-BIS	223			22
	Ispettore capo	VII	212			16
Totale dotazione organica ...			32.201			3.098

(*) Non esiste corrispondenza con gradi e qualifiche del precedente ordinamento.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA D
PARTE II

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA GLI ORGANICI DEL PERSONALE DI CUSTODIA
PIANO DI ASSUNZIONE NEL TRIENNIO 1990-1992

CONSISTENZA ORGANICA				RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA			
Corpo degli agenti di custodia	Ruolo delle vigilatrici		Consistenza organica attuale uomini e donne	Ruoli o qualifiche	Consistenza organica prevista	Variazione della consistenza organica	
	Unità	Qualifiche				Unità	ottobre 1990
Guardie e appuntati ...	26.038	Vigilatrice penitenziaria	28.870	Agenti e assistenti	29.497	+ 627	—
Vicebrigadieri, brigadieri, m.lli ordinari, m.lli capo	3.799	Vigilatrice superiore	3.929	Sovrintendente	4.054	—	+ 125
M.lli maggiori	404	Vigilatrice capo	436	Sovrintendente capo ...	536	—	+ 100
Ruolo speciale per mansioni d'ufficio	225	—	225	Ispettori	(*) 1.212	—	— 225
Totali	30.466		33.460		35.299	+ 627	+ 1.212
							+ 1.839

(*) Il ruolo degli Ispettori comprende 1.108 unità di uomini e 104 unità di donne.

TABELLA E
(v. articolo 27)

**SEDI E CIRCOSCRIZIONI DEI PROVVEDITORATI REGIONALI
PER GLI ISTITUTI ED I SERVIZI DI PREVENZIONE E
DI PENA PER ADULTI**

Torino: Piemonte e Valle d'Aosta

Milano: Lombardia

Genova: Liguria

Venezia: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige

Bologna: Emilia-Romagna

Firenze: Toscana

Ancona: Marche

Perugia: Umbria

Roma: Lazio

L'Aquila: Abruzzo e Molise

Napoli: Campania

Bari: Puglia

Potenza: Basilicata

Catanzaro: Calabria

Palermo: Sicilia

Cagliari: Sardegna

TABELLA F
(v. articolo 31)

QUADRO C — DIRIGENTI TECNICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale	1
E	Primo dirigente	5	Dirigente tecnico edile, industriale o agrario o vice-consigliere ministeriale	5
		6		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA G
(v. articolo 31, comma 1)

Profili di inquadramento	Titolo di studio	Qualifica funzionale	Posti in qualifica	Totale
Ingegnere	Laurea in ingegneria civile edile	VII	12	12
	Laurea in ingegneria elettronica	VII	2	2
	Laurea in ingegneria elettrotecnica	VII	2	2
Architetto	Laurea in architettura	VII	4	4
Assistente tecnico edile	Diploma di geometra o perito edile	VI	40	40
Assistente tecnico per l'elettronica	Diploma di perito industriale per l'elettronica	VI	2	2
Assistente tecnico per l'elettronica industriale	Diploma di perito industriale per l'elettronica industriale	VI	2	2
Disegnatore specializzato	Diploma di scuola secondaria di 1° grado e qualificazione professionale	V	6	6
Totale ...				70

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA H
(v. articolo 4)

PIANO DI ASSUNZIONE 1993-1995

Organico del Corpo di polizia penitenziaria	Uomini	Donne	Totale	1993		1994		Aumento 1995	Aumento		Organici a regime
				Aumento	Organici	Aumento	Organici		Totale		
									1993	1994	
Agenti e assistenti	26.665	2.832	29.497	1.160	30.657	1.620	32.277	1.558	4.338	33.835	
Vice sovrintendente, Sovrintendente, Sovrintendente principale	3.924	130	4.054	- 204	3.850	-	3.850	-	- 204	3.850	
Sovrintendente capo	504	32	536	288	824	-	824	-	+ 288	824	
Vice ispettore	383	36	419	105	524	-	524	-	+ 105	524	
Ispettore	290	30	320	80	400	-	400	-	+ 80	400	
Ispettore principale	223	22	245	62	307	-	307	-	+ 62	307	
Ispettore capo	212	16	228	52	280	-	280	-	+ 52	280	
Totale ...	32.201	3.098	35.299	1.543	36.842	1.620	38.462	1.558	4.721	40.020	